

Direzione: LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

Area:

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. G12195 del 21/10/2020

Proposta n. 15947 del 21/10/2020

Oggetto:

lavori per la ricostruzione dell'ospedale di Amatrice di cui all'Ordinanza Commissariale n. 56 del 10/05/2018. Codice Opera: OOPP_M_002_2017. Determina a contrarre per l'affidamento dell'incarico, ai sensi dell'art. 2, c. 2-bis del D.L. 189/2016, di collaudatore tecnico amministrativo in corso d'opera, verifica della contabilità e collaudatore tecnico funzionale degli impianti elettrici e certificatore energetico per la formazione della Commissione di collaudo. CUP: F78I18000070008 – CIG 8481509AA2

Proponente:

Estensore **POPESCHICH LUIGI** _____ *firma elettronica* _____

Responsabile del procedimento **DE PASCA PASQUALE** _____ *firma elettronica* _____

Responsabile dell' Area _____

Direttore Regionale **W. D'ERCOLE** _____ *firma digitale* _____

Firma di Concerto

OGGETTO: lavori per la ricostruzione dell'ospedale di Amatrice di cui all'Ordinanza Commissariale n. 56 del 10/05/2018. Codice Opera: OOPP_M_002_2017. Determina a contrarre per l'affidamento dell'incarico, ai sensi dell'art. 2, c. 2-bis del D.L. 189/2016, di collaudatore tecnico amministrativo in corso d'opera, verifica della contabilità e collaudatore tecnico funzionale degli impianti elettrici e certificatore energetico per la formazione della Commissione di collaudo. CUP: F78I18000070008 – CIG 8481509AA2

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n° 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n° 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, e successive modifiche;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n° 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTO il Decreto-Legge 17 Ottobre, 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modifiche;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 5 giugno 2018, n° 269, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale “Lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo” all'Ing. Wanda D'Ercole;

VISTA la nota prot. 94506 del 22 febbraio 2017 recante: Direttiva del Segretario generale – Organizzazione delle strutture organizzative di base di talune Direzioni regionali, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale del 7 febbraio 2017, n° 43 e della deliberazione di Giunta regionale del 9 febbraio 2017, n° 48, recanti Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002, n° 1 concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”;

CONSIDERATO l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

RICHIAMATO il D.P.R.L 8 settembre 2016, n. T00179, con cui l'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Infrastrutture e politiche abitative, è stato nominato soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile 26 agosto 2016, n. 388, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

ACCERTATO che l'Ospedale "Francesco Grifoni" di Amatrice, presidio afferente al Polo Ospedaliero Unificato Rieti - Amatrice, ha subito ingenti danni a causa del sisma del 24 agosto 2016, tali da impedirne il funzionamento e pertanto è stato demolito;

ATTESO che la Regione Lazio, per fronteggiare i disagi subiti dalla popolazione a seguito del sisma del 24 agosto 2016, ritiene prioritaria la ricostruzione dell'Ospedale di Amatrice, e il ripristino, in tempi rapidi, dei servizi ospedalieri in Amatrice, al fine di limitare i disagi causati alla popolazione dal sisma del 24 agosto 2016 e facilitare l'esercizio del diritto ad ottenere la tutela della propria salute ad esse attribuito dalla Costituzione;

TENUTO CONTO dell'Accordo bilaterale ratificato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con protocollo n. 17414 del 01 agosto 2017, tra il Ministero Federale dell'ambiente della Tutela della Natura, dell'Edilizia, e della Sicurezza Nucleare della Repubblica Federale di Germania ed il Commissario Straordinario del Governo Italiano, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, con il quale si individua e si ratifica un contributo di € 6.000.000,00 da parte del Governo Tedesco per la ricostruzione dell'Ospedale sito nel Comune di Amatrice all'interno del medesimo lotto del preesistente Ospedale di via Francesco Grifoni, compresi allestimento di arredi e strumentazione tecnologica;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 56 del 10/05/2018 con la quale è stato approvato il secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24/08/2016, nel quale è ricompreso l'intervento per la ricostruzione dell'ospedale di Amatrice;

CONSIDERATO che, di conseguenza, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo alla Regione Lazio;

VISTA la D.G.R. Lazio n. 256 del 5 giugno 2018 concernente "Ricostruzione ospedale di Amatrice. Definizione impegno economico ed individuazione della struttura competente all'attuazione dell'intervento di ricostruzione.";

CONSIDERATO che nella predetta Deliberazione regionale è stata individuata la Direzione competente in materia di lavori pubblici quale Soggetto Attuatore per la Regione Lazio che si avvarrà per l'attuazione dell'intervento, della Centrale Unica di Committenza dei Lavori, ai sensi dell'art. 498ter, comma 4 quater, R. R. n. 1/2002;

VISTA la determinazione n. G07464 dell'11/06/2018 concernente "Ricostruzione ospedale di Amatrice. Nomina del responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs 18 Aprile 2016. n. 50.";

CONSIDERATO che nella determinazione sopra richiamata è stato nominato quale RUP l'ing. Pasquale De Pasca;

VISTA la determinazione n. G11895 del 26/09/2018 concernente "ricostruzione ospedale di Amatrice. Approvazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica redatto ai sensi dell'art. 23, del D.Lgs 18 Aprile 2016. n. 50. CUP F78118000070008";

VISTA la D.G.R. n. 90 del 6/03/2020 concernente: "ricostruzione del nuovo Ospedale di Amatrice. Individuazione delle risorse finanziarie.";

DATO ATTO che la copertura del finanziamento complessivo, a seguito dell'approvazione della D.G.R. n. 90/2020, per la ricostruzione dell'ospedale di Amatrice risulta pari ad € 27.643.834,61, risulta così ripartito:

- € 11.643.834,61 a valere su un nuovo capitolo di prossima istituzione in gemmazione al capitolo H22103 del bilancio della Regione Lazio annualità 2021-2022;
- € 6.000.000,00 con il contributo del Ministero Federale dell’Ambiente, della Tutela della Natura, dell’Edilizia e della Sicurezza Nucleare della Repubblica Federale di Germania (contabilità speciale dedicata n. 6043/348 aperta presso la Banca d’Italia);
- € 10.000.000,00 con fondi di cui all’art. 4, decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”), assegnati con ordinanza del Commissario straordinario al sisma n. 56/2018, registrata il 14/05/2018 al n. 1031 (contabilità speciale dedicata n. 6043/348 aperta presso la Banca d’Italia);

VISTA la determinazione n G02218 del 02/03/2020 con la quale, tra l’altro, si è proceduto all’approvazione del progetto definitivo redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti formato da: Valle 3.0 S.R.L. - E.T.S. S.P.A. Engineering and Technical Services – Geol. Leonardo Nolasco;

- n. G08644 del 22/07/2020 con la quale si è proceduto all’approvazione del progetto esecutivo per la ricostruzione dell’ospedale di Amatrice redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti formato da: Valle 3.0 S.R.L. - E.T.S. S.P.A. Engineering and Technical Services – Geol. Leonardo Nolasco;

VISTE le determinazioni:

- n. G08716 del 22/07/2020 concernente: “Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sopra soglia comunitaria, e tramite procedura telematica, per l’affidamento dei lavori di ricostruzione dell’ospedale di Amatrice, di cui all’Ordinanza Commissariale n. 56 del 10/05/2018. Determina a contrarre ed approvazione degli atti di gara. Codice Opera: OOPP_M_002_2017 - CUP: F78I18000070008 - CIG: 83810759E0”;
- n. G10031 del 01/09/2020 “*Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del Dlgs 50/2016, esperita con sistemi telematici, per l’affidamento dei lavori per la ricostruzione dell’ospedale di Amatrice di cui all’Ordinanza Commissariale n. 56 del 10/05/2018. Codice Opera: OOPP_M_002_2017. Provvedimento di ammissione/esclusione dei concorrenti. CUP: F78I18000070008 - CIG: 83810759E0*” con la quale si è proceduto all’approvazione dei verbali e all’ammissione ed esclusione dei concorrenti, ammettendo al prosieguo della gara i seguenti operatori economici:
- n. G10803 del 22/09/2020 concernente: “Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del Dlgs 50/2016, esperita con sistemi telematici, per l’affidamento dei lavori per la ricostruzione dell’ospedale di Amatrice di cui all’Ordinanza Commissariale n. 56 del 10/05/2018. Codice Opera: OOPP_M_002_2017. Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione. CUP: F78I18000070008 - CIG: 83810759E0”;

PRESO ATTO che i lavori per la ricostruzione dell’Ospedale di Amatrice di cui all’Ordinanza Commissariale n. 56 del 10/05/2018 sono stati aggiudicati a favore del RTI CONSORZIO STABILE RENNOVA codice fiscale/P. IVA 01781710688 con sede legale in Viale Giovanni XXIII n.19 - L’Aquila, e l’Impresa LA TORRE COSTRUZIONI S.R.L. codice fiscale/P. IVA 05362211004 con sede legale in S. P. Pascolare n. 164 – Palombara Sabina che ha formulato l’offerta riconosciuta economicamente più vantaggiosa ottenendo un punteggio complessivo di

punti 77,72, con un ribasso economico del 25,00% ed un ribasso temporale pari a 20,00% per un importo complessivo di € 15.130.037,50, di cui € 550.150,13 per oneri della sicurezza oltre IVA;

CONSIDERATO CHE:

- per i lavori in argomento, è necessario effettuare il Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera ex art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e art. 215, c. 4 del DPR 207/2010 e s.m.i, nonché il Collaudo Statico ex art. 7 della Legge n. 1086/1971, art. 67 del DPR 380/2001 e art. 210 L.R. 1/2015;
- ai sensi dell'art. 102, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 non possono essere affidati incarichi di collaudo
 - a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio e, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 a quelli in quiescenza nella regione/regioni ove è stata svolta l'attività di servizio;
 - b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio, ovvero in trattamento di quiescenza per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 ubicati nella regione/regioni ove è svolta per i dipendenti in servizio, ovvero è stata svolta per quelli in quiescenza, l'attività di servizio;
 - c) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto;
 - d) a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare;
 - d-bis) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.

RICHIAMATO in particolare l'art. 102, comma 7, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 che dispone che non sia consentito affidare ai dipendenti pubblici appartenente a qualunque Ente ricadente nella Regione Lazio di svolgere l'incarico e ritenuto, valutata la complessità dell'incarico e la durata, di non poterlo affidare neppure a dipendenti pubblici fuori dalla regione;

CONSIDERATO che:

- ai sensi degli articoli 215, comma 4 e 236 del regolamento 207/2010 l'intervento in oggetto rientra tra quelli di particolare complessità tecnica nel quale le componenti architettonica e/o strutturale e/o impiantistica siano non usuali e di particolare rilevanza e di grande rilevanza economica;
- l'art. 216, comma 2 del regolamento 207/2010 prescrive che nel caso di lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo può essere affidato ad una commissione composta da due o tre membri e che la stazione appaltante designa il membro della commissione che assume la funzione di Presidente.
- risulta necessario, pertanto, individuare tre professionisti esperti, rispettivamente, nei settori dell'edilizia ospedaliera, dell'impiantistica elettrica e dell'impiantistica termoidraulica e meccanica, che costituiranno la Commissione di Collaudo, secondo le procedure dettate dal Codice ai sensi dell'articolo 31, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

TENUTO CONTO che occorre inoltre individuare tra i membri della commissione di collaudo un Presidente e il collaudatore statico che, ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 380/2001, deve essere un ingegnere o un architetto, iscritto all'albo da almeno 10 anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera;

RICHIAMATO l'art. 24 del D.lgs. 50/2016 che prevede:

- al comma 1 che le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate:
lett. d) dai soggetti di cui all'articolo 46 del Dlgs 50/2016;
- al comma 8 di determinare gli importi dei corrispettivi degli incarichi da porre a base di gara sulle disposizioni del Decreto Ministero della Giustizia 17/06/2016 (approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione);

RICHIAMATI i seguenti articoli:

- 157, c. 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale vieta l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, di direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto per mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal codice;
- art. 31, comma 8 primo periodo del D.lgs. 50/2016 che recita "Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del R. U.P., vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice ...";

VISTE le tabelle dei corrispettivi approvate con il DM 17 giugno 2016, redatte dal RUP ed adottate ai sensi dell'art. 24 comma 8 del Codice, relative alla definizione degli importi da porre a base di gara comprese le spese e l'aumento del 20% per collaudo in corso d'opera ed esclusi cassa previdenziale ed IVA, così suddivisi:

IMPIANTI IA.04			
– Collaudatore Tecnico Amministrativo in corso d'opera e finale	17.146,58 €	857,33 €	18.003,91€
– Revisione tecnico contabile, in corso d'opera e finale	3.572,20 €	178,61 €	3.750,81€
– Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37)	32.149,83 €	1.607,49 €	33.757,32 €
– Certificazione energetica	5.358,31 €	267,91 €	5.626,22 €
TOTALE	58.226,92 €	2.911,34 €	61.138,26 €

DATO ATTO CHE:

- non potendo trovare applicazione nell'affidamento dell'incarico di che trattasi sia i punti a) e b) dell'art. 24 del Codice, per la mancanza di uffici strutturati per le finalità individuate dal punto in questione, sia il punto c) del citato art. 24, per effetto del divieto posto dall'art. 102

- c. 7 lett. b), ne consegue, attesa la notevole complessità dell'opera, la volontà di questa Amministrazione di affidare il predetto servizio ad una Commissione di collaudo composta da n. 3 operatori economici esterni così come definito al punto d) dell'art. 24 del Codice;
- in ordine alla procedura di affidamento del presente servizio, è necessario definire le modalità di scelta del contraente ed i criteri di aggiudicazione;
 - la Stazione appaltante intende costituire una Commissione di Collaudo i cui membri non siano espressione dello stesso soggetto, in perfetta adesione a quanto eminentemente affermato dall'AVCP (oggi ANAC) a mezzo della deliberazione n. 82 del 2007, poi confermata dalla deliberazione n. 2 del 25 Febbraio 2009, ove si è avuto modo di sottolineare che "quando il collaudo viene affidato ad una commissione, intesa quale organismo collegiale perfetto, tale organismo è entità diversa dal raggruppamento di professionisti, con la conseguenza che i due istituti non appaiono conciliabili".

VISTE inoltre le Linee Guida Anac:

- n. 1 - Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (punto 1.3);
- n. 3 - Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni;
- n. 4 - Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici (punto 4),

RICHIAMATO l'art. 2, comma 2-bis del D.L. 189/2016, che prevede per *"l'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici [...] per importi superiori a 40.000 euro e inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene mediante procedure negoziate previa consultazione di almeno dieci soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto, utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016."*

RITENUTO quindi di procedere, ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis del D.L. 189/2016, all'affidamento dell'incarico ai collaudatori tecnico amministrativi in corso d'opera e al collaudatore statico in corso d'opera, mediante una procedura negoziata previa consultazione di almeno dieci soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, del D.Lgs 50/2016, utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis o 2-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016;

CONSIDERATO CHE:

- in attuazione delle disposizioni di cui al DPCM del 09/02/2020 e successivi decreti, contenenti misure urgenti per il contenimento del contagio da COVID-19 sull'intero territorio nazionale a salvaguardia dell'incolumità pubblica e della salute il lavoro è svolto prioritariamente in Smart Working;
- in considerazione del fatto che la presente procedura di gara è gestita interamente in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 50/2016 attraverso la Piattaforma STELLA della Regione Lazio;
- la suddetta Piattaforma, come più volte chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (vedasi da ultimo Consiglio di Stato Sez. III del 13/12/2018 n. 7039 e Consiglio di Stato Sez. III del 2016 n.

4990) garantisce la tracciabilità da parte del sistema elettronico di tutte le fasi della procedura, l'invulnerabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte, l'intangibilità del contenuto delle stesse, l'incorruttibilità di ciascun documento presentato, senza alcuna possibilità di alterazione;

RICHIAMATA l'obbligatorietà di iscrizione all'Elenco speciale dei professionisti ex art. 34 del D.L. 189/2016 e Ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 e loro ss.mm.ii. (ribadito all'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 33 /2017);

RILEVATA pertanto l'urgenza di affidare l'incarico di collaudatore tecnico amministrativo in corso d'opera, verifica della contabilità e collaudatore tecnico funzionale degli impianti elettrici e certificatore energetico;

CONSIDERATO necessario, pertanto, dare avvio ad una nuova indagine di mercato mediante apposito avviso contenente gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante;

RITENUTO necessario prevedere la pubblicazione dell'Avviso di manifestazione di interesse per giorni 15 e di 10 giorni per la presentazione dell'offerta economica;

TENUTO CONTO che oltre alla presente procedura verranno attivate ulteriori due manifestazioni di interesse, al fine di selezionare altri due collaudatori ognuno per categorie ed Id differenziati, per il criterio di rotazione degli inviti nessun operatore economico verrà invitato a presentare offerta per più di una procedura, pertanto gli operatori economici invitati a presentare offerta per una delle posizioni da collaudatore, verranno esclusi dai successivi sorteggi o selezioni per le altre due prestazioni richieste.

CONSIDERATO che se dovessero pervenire un numero maggiore di 10 manifestazioni di interesse, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio effettuato direttamente tramite piattaforma S.TEL.LA. ed espletato con modalità tali da garantire la segretezza all'individuazione dei partecipanti, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 50/2016.

RITENUTO altresì opportuno, per assicurare con la massima urgenza la realizzazione dell'opera in oggetto essenziale per la salvaguardia della salute pubblica e nell'ambito della ricostruzione, nel caso in cui pervenga un numero di manifestazioni di interesse inferiore a 10, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di invitare gli operatori economici che abbiano presentato domanda di manifestazione di interesse ed iscritti negli elenchi di cui all'art. 30 o all' art. 34 del D.L. 189/2016, in possesso dei richiesti requisiti di capacità tecnica e professionale;

RITENUTO, infine, necessario approvare la relativa documentazione di gara composta da:

- Schema di Avviso pubblico per manifestazione di interesse;
- Schema di istanza di manifestazione di interesse;
- Tabella dichiarazione requisiti (valevole anche per la fase di procedura negoziata);
- Schema di Lettera di invito contenente il disciplinare di gara;
- Schema di domanda di partecipazione;
- Schema di offerta economica;
- Schema di contratto;
- Capitolato prestazionale;

VISTA la corrispondenza intercorsa tra l'Ufficio Speciale Ricostruzione e l'Unità Operativa Speciale della Autorità Nazionale Anticorruzione relativa alla verifica preventiva di legittimità degli atti della procedura in oggetto, ed in particolare le note prot. n. 77298 del 19/10/2020, con la quale

L'Unità Operativa Speciale ha verificato, in via preventiva, la legittimità degli atti relativi alla procedura di affidamento in oggetto;

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di procedere all'affidamento del collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera, verifica della contabilità e collaudatore tecnico funzionale degli impianti elettrici e certificatore energetico per l'intervento denominato: "Ricostruzione dell'ospedale di Amatrice (RI)", mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, del D.L. 189/2016, con consultazione di almeno 10 operatori economici ove esistenti, previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse e da aggiudicarsi con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del citato Codice, per i seguenti importi:

Descrizione figura tecnica collaudatore	categoria	Importo oltre IVA ed oneri di legge
a) Collaudatore tecnico amministrativo in corso d'opera, verifica della contabilità, collaudo tecnico funzionale degli impianti elettrici e certificatore energetico	IA.04	61.138,26 €

- 2) di riservarsi la facoltà, per le motivazioni in premessa, nel caso in cui pervenga un numero maggiore di 10 manifestazioni di interesse, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio effettuato direttamente tramite piattaforma S.TEL.LA. nel caso dovessero pervenire un numero minore di 10 manifestazioni di interesse, di invitare alla presente procedura gli operatori economici che hanno presentato manifestazione di interesse ed iscritti nell'elenco dell'art. 34 del D.L. 189/2016, in possesso dei richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale;
- 3) di riservarsi la facoltà di procedere con un affidamento diretto nel caso che una o più figure professionali di collaudatori non venga affidata per assenza di manifestazioni di interesse o per esclusione degli operatori economici;
- 4) di approvare i seguenti documenti di gara, parte integrante e sostanziale della presente determinazione:
 - Schema di Avviso pubblico per manifestazione di interesse;
 - Schema di istanza di manifestazione di interesse;
 - Tabella dichiarazione requisiti (valevole anche per la fase di procedura negoziata);
 - Schema di Lettera di invito contenente il disciplinare di gara;
 - Schema di domanda di partecipazione;
 - Schema di offerta economica;
 - Schema di contratto;
 - Capitolato prestazionale;
- 5) di espletare la procedura negoziata previa pubblicazione di apposito avviso in modalità telematica ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 50/2016 mediante l'utilizzo della suddetta piattaforma S.TEL.LA;
- 6) di pubblicare l'avviso per indagine di mercato allegato alla presente determinazione, sul profilo di committente www.regione.lazio.it nella sezione "Amministrazione trasparente"

sotto la sezione “bandi di gara e contratti”, sulla piattaforma di e-procurement S.TEL.LA della Regione Lazio accessibile all’indirizzo: <https://stella.regione.lazio.it/Portale/> sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti” e all’Albo Pretorio del comune di Amatrice per una durata di almeno 15 giorni come previsto al punto 5.1.4 delle richiamate Linee Guida ANAC n. 4;

- 7) di disporre la pubblicazione della presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1, D.Lgs. n 50/2016, sul sito della stazione appaltante www.regione.lazio.it nella, sezione “Amministrazione Trasparente” sotto l’argomento “Bandi di gara e contratti”, sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”.
- 8) di dare atto che l’intervento trova copertura economica all’interno dei fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d’Italia, che presenta la necessaria disponibilità;

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta dalla pubblicazione.

IL DIRETTORE
Ing. Wanda D’Ercole

Copia

**DIREZIONE REGIONALE
LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI,
RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO**

**SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 2-BIS DEL D.L. 189/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA, COLLAUDATORE TECNICO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E CERTIFICATORE ENERGETICO AL FINE DI COSTITUIRE UNA COMMISSIONE DI COLLAUDO PER I LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELL'OSPEDALE DI AMATRICE” Codice Opera: OOPP_M_002_2017.
CUP F78I18000070008 – CIG 8481509AA2**

PREMESSO CHE:

- Con l'Ordinanza Commissariale n. 56 del 10/05/2018 è stato approvato il secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24/08/2016, nel quale è ricompreso l'intervento per la ricostruzione dell'Ospedale di Amatrice sito nel Comune di Amatrice;
- Con la D.G.R. Lazio n. 256 del 5 giugno 2018 si è provveduto, ai fini della realizzazione dell'intervento per la ricostruzione dell'ospedale di Amatrice, alla definizione dell'impegno economico ed all'individuazione della Direzione regionale in materia di lavori pubblici quale Soggetto Attuatore per la Regione Lazio che si avvarrà per l'attuazione dell'intervento, della Centrale Unica di Committenza dei Lavori, ai sensi dell'art. 498ter, comma 4 quater, R. R. n. 1/2002;
- la copertura del finanziamento complessivo dell'intervento in oggetto, a seguito dell'approvazione della D.G.R. n. 90/2020, per la ricostruzione dell'ospedale di Amatrice risulta pari ad € 27.643.834,61;
- Con la determinazione n. G07464 dell'11/06/2018 concernente *“Ricostruzione ospedale di Amatrice. Nomina del responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs 18 Aprile 2016. n. 50.”*, è stato nominato Responsabile Unico del procedimento l'ing. Pasquale De Pasca;
- Con determinazione n. G08644 del 22/07/2020 si è proceduto all'approvazione del progetto esecutivo per la ricostruzione dell'ospedale di Amatrice redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti formato da: Valle 3.0 S.R.L. - E.T.S. S.P.A. Engineering and Technical Services – Geol. Leonardo Nolasco;
- Con determinazione n. G10803 del 22/09/2020 si è proceduto all'approvazione dei verbali di gara e della proposta di aggiudicazione per i lavori di ricostruzione dell'ospedale di Amatrice;
- La Direzione regionale in materia di Lavori pubblici intende avviare una procedura di indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare, ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis del dl 189/2016, a partecipare alla procedura negoziata, per l'affidamento dell'incarico di collaudatore tecnico amministrativo in corso d'opera e collaudo statico in corso d'opera al fine di costituire una commissione di collaudo per i lavori di ricostruzione dell'ospedale di Amatrice.
- Con determinazione a contrarre n. _____ del _____, è stato approvato il presente avviso e la domanda di partecipazione e stabilite le modalità di partecipazione;

1. STAZIONE APPALTANTE

DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO – Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – Roma.
RUP – Ing. Pasquale De Pasca – mail pdepasca@regione.lazio.it

2. OGGETTO DELL'AVVISO

Il presente avviso è finalizzato all'individuazione di operatori economici per l'affidamento dell'incarico di collaudatore tecnico amministrativo in corso d'opera, verifica della contabilità, collaudatore tecnico funzionale degli impianti elettrici e certificatore energetico al fine di costituire una commissione di collaudo per i lavori di ricostruzione dell'ospedale di Amatrice. La procedura si svolgerà ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, del D.L. 189/2016 e s.m.i., e delle disposizioni attuative delle Linee Guida ANAC n. 1 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e successivamente aggiornate, e delle disposizioni attuative di cui alle Linee Guida ANAC n. 4, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, ed aggiornate con delibera n. 636 del 10 luglio 2019.

3. IMPORTO DELL'APPALTO

L'appalto prevede la seguente prestazione in base alle competenze professionali richieste.

Tabella n. 1 – Descrizioni delle prestazioni

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI	Categoria	CPV	Importo oltre IVA ed oneri di legge
a) Collaudatore tecnico amministrativo in corso d'opera, verifica della contabilità e del collaudo tecnico funzionale degli impianti elettrici speciali e di trasmissione dati e delle apparecchiature elettromedicali e certificazione energetica	IA.04	71315400-3	61.138,26

L'importo a base di gara riportato è al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed IVA.

Tutti i componenti della Commissione saranno competenti e responsabili per il collaudo tecnico – amministrativo, a prescindere dalle specifiche prestazioni richieste.

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice" (in seguito: D.M. 17.6.2016).

La prestazione principale è quella relativa a **IMPIANTI IA.04 – Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso**

Si riportano, nella successiva tabella, l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi

Tabella n. 2 –Categorie, Id e Tariffe

Collaudatore tecnico amministrativo degli impianti elettrici in corso d'opera e del collaudo tecnico funzionale degli impianti e certificazione energetica.

Categoria e ID delle opere	L. 143/49	G	Importo delle opere €	Specificità della prestazione	Importo €	Spese e oneri (5%)
IMPIANTI IA.04 Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso	IIIb	1.30	2.358.947,03	Qdl.01 Qdl.02 Qdl.04 Qdl.05	58.226,92	2.911,34

Somma IA.04	61.138,26 €
Collaudatore tecnico amministrativo e del collaudo tecnico funzionale degli impianti elettrici speciali e di trasmissione dati e delle apparecchiature elettromedicali e certificatore energetico – Importo comprensivo di spese ed oneri accessori e dell'aumento del 20% per collaudo in corso d'opera (art.238, comma 3, d.P.R. 207/2010), IVA e cassa esclusa	61.138,26 €

Ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. si attesta che i costi per la sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza sono pari ad Euro 0 (zero), trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale.

Tenuto conto che oltre alla presente procedura verranno attivate ulteriori due manifestazioni di interesse, al fine di selezionare altri due collaudatori ognuno per categorie ed Id differenziati, **per il criterio di rotazione degli inviti nessun operatore economico verrà invitato a presentare offerta per più di una procedura, pertanto gli operatori economici invitati a presentare offerta per una delle posizioni da collaudatore, verranno esclusi dai successivi sorteggi o selezioni per le altre due prestazioni richieste.**

4. SOGGETTI AMMESSI – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:

- a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b. società di professionisti;
- c. società di ingegneria;
- d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
- f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- g. consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;
- h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di presentare manifestazione di interesse in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al concorrente che presenta manifestazione di interesse in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di presentare manifestazione di interesse anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che presenta manifestazione di interesse in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla manifestazione di interesse possono partecipare, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di manifestazione di interesse, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Si ritiene ammissibile la possibilità di affidare l'incarico di collaudo oltre che ai professionisti singoli o associati anche ai soggetti indicati all'articolo 46, comma 1, lett b), c), d), e), f), g) ed h) ovvero società di professionisti, a società di ingegneria ed a loro raggruppamenti temporanei o consorzi stabili e GEIE. In tal caso devono ritenersi applicabili le disposizioni dell'art. 24, comma 5 del D.lgs. 50/2016, in ordine alla necessità di indicare il professionista responsabile incaricato della prestazione già in sede di offerta, che sia in possesso dei requisiti abilitanti stabiliti dal Codice e dal d.P.R. n.207/2010 unitamente alle disposizioni concernenti la responsabilità solidale con riferimento alle società di ingegneria. Si precisa che, nel caso di società di professionisti e di ingegneria, ai fini della partecipazione alla gara, si valuteranno i requisiti tecnico-professionali della società.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

a) Assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del DLgs 50/2016.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici che non siano iscritti nell'Elenco speciale dei professionisti ex art. 34 del D.L. 189/2016 e Ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 e loro ss.mm.ii. (ribadito all'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 33/2017) prima della presentazione della domanda di partecipazione.

In alternativa, qualora per la categoria soggettiva di appartenenza non sia consentita l'iscrizione al suddetto elenco, l'operatore economico dovrà essere iscritto, a pena di esclusione, all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori di

cui all'art. 30, comma 6, del D.L. n. 189/2016 secondo le modalità ivi contenute.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Non può essere affidato il presente incarico ai sensi dell'art. 102, comma 7 DEL d.Lgs 50/2016:

- a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio e, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 a quelli in quiescenza nella regione/regioni ove è stata svolta l'attività di servizio;
- b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio, ovvero in trattamento di quiescenza per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 ubicati nella regione/regioni ove è svolta per i dipendenti in servizio, ovvero è stata svolta per quelli in quiescenza, l'attività di servizio;
- c) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto;
- d) a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare;
- d-bis) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.

Si ribadisce, ai sensi dell'art. 102, comma 7, lett. d) del Dlgs 50/2016, che la presente attività di collaudo è incompatibile con coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare;

L'operatore economico deve accettare, senza eccezione alcuna, di **rispettare le clausole contenute nel Protocollo di legalità** sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza che è riprodotto nel successivo art. 26 e nel contratto di incarico, **la mancata accettazione delle clausole sopra richiamate costituisce causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

E' in ogni caso **vietato il conferimento** di incarichi professionali oltre i limiti di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 33 dell'11 luglio 2017, la quale, al fine precipuo di evitare la possibile concentrazione degli incarichi per servizi tecnici negli interventi relativi alle opere pubbliche (ivi comprese quelle inserite nell'allegato n. 1 alla detta ordinanza e quelle afferenti i beni culturali delle diocesi e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo).

6. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Requisiti del concorrente

a) I requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Requisiti del gruppo di lavoro

Per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto

c) **Iscrizione agli appositi albi professionali da almeno 10 anni, ai sensi dell'art. 216, c. 9, lett. a) del D.P.R. 207/2010**, previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico. ferma restando, in caso di società di ingegneria, la responsabilità solidale della società e del consorzio stabile.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, in domanda di partecipazione, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

d) Aver svolto, negli **ultimi dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del codice (collaudo e/o di progettazione e/o di direzione dei lavori e/o verificatore e/o coordinatore della sicurezza), relativi a lavori **di importo ciascuno pari ad almeno una volta quello dei lavori oggetto dell'appalto** da affidare e di natura analoga agli stessi, appartenenti a ognuna delle classi e categorie di opere di cui alla successiva tabella. Per l'individuazione di servizi di verifica analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere prevista dal D.M. 17 giugno 2016, come da prospetto sotto riportato:

**Tabella n. 3 –Categorie, Id e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi
Collaudatore tecnico amministrativo degli impianti elettrici in corso d'opera e del collaudo tecnico funzionale degli impianti elettrici e certificazione energetica.**

Categoria e ID delle opere	L. 143/49	G	Specificità della prestazione	Importo €	Importo minimo per ciascun servizio €
IMPIANTI IA.04 Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso	III c IV c	1.30	Qdl.01 Qdl.02 Qdl.04 Qdl.05	2.358.947,03	2.358.947,03

Per la categoria IMPIANTI ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa destinazione funzionale, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

e) Indicazione **del nominativo del collaudatore**, ai sensi dell'art. 216, c. 9, lett. a) del D.P.R. 207/2010, nella persona di un laureato in ingegneria o architettura, **abilitato all'esercizio della professione ed iscritto da almeno dieci anni al relativo albo professionale**, che in caso di aggiudicazione sottoscriverà tutti i documenti relativi al collaudo.

8. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE E GEIE

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei

termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti del D.M. 263/2016 di cui sopra devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppende, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al **punto 6 lett. a)** relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Nell'ipotesi di **raggruppamento temporaneo orizzontale** il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente **punto 7 lettera d)** deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti.

Nell'ipotesi di **raggruppamento temporaneo verticale** ciascun componente deve possedere il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente **punto 7 lettera d)** in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

9. INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 6 lett. b)**, se dovuto deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità tecnica e professionale, **di cui al punto 7**, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

10. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Nella manifestazione di interesse l'operatore economico dovrà indicare il nominativo dell'impresa ausiliaria.

L'ausiliaria deve altresì possedere i requisiti generali relativi all'iscrizione nell'**Elenco speciale dei professionisti ex art. 34 del D.L. 189/2016 e Ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 e loro ss.mm.ii.** (ribadito all'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 33/2017) prima della presentazione della domanda di partecipazione.

In alternativa, qualora per la categoria soggettiva di appartenenza non sia consentita l'iscrizione al suddetto elenco, l'operatore economico dovrà essere iscritto, a pena di esclusione, **all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori di cui all'art. 30, comma 6, del D.L. n. 189/2016** secondo le modalità ivi contenute.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. (Ulteriori specifiche saranno dettagliate nella lettera di invito)

11. SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E TERMINE

Per la partecipazione alla presente manifestazione di interesse la stazione appaltante si avvale del **Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio – S.TEL.LA** (in seguito: S.TEL.LA), accessibile all'indirizzo <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>.

Gli operatori economici interessati a presentare la domanda di manifestazione di interesse per la presente procedura devono pertanto essere registrati al sistema suddetto, cliccando sul link “Registrazione Operatore Economico” presente all’interno del box grigio “Area Privata” sulla sinistra.

La registrazione al sistema S.TEL.LA deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo.

La domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse, la tabella circa il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere redatte sulla base degli appositi modelli predisposti dalla stazione Appaltante e messi a disposizione sulla piattaforma all’indirizzo S.TEL.LA.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.

L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione della manifestazione di interesse, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del sistema S.TEL.LA dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del sistema S.TEL.LA si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato. Al fine della partecipazione alla presente manifestazione di interesse, è indispensabile:

- l’utilizzo di un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- il possesso della firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- la preventiva registrazione al sistema S.TEL.LA con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al presente paragrafo.

Conformemente a quanto previsto dall’art. 52 del Codice, la presentazione della manifestazione di interesse, le richieste di chiarimenti, la successiva presentazione dell’offerta e tutte le comunicazioni relative alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il sistema S.TEL.LA e quindi per via telematica, mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.

I soggetti interessati a presentare manifestazione di interesse sono tenuti a consultare il manuale “Risposta manifestazione d’interesse” del sistema S.TEL.LA.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate al sistema S.TEL.LA entro e non oltre le ore 23:59 del _____.

Il suddetto termine è da intendersi perentorio e farà fede la data e l’orario di arrivo sul portale sistema S.TEL.LA.

L’invio della manifestazione di interesse è a totale rischio del mittente escludendo pertanto qualsiasi responsabilità a carico della Stazione Appaltante, qualora la manifestazione arrivasse sulla piattaforma sistema S.TEL.LA oltre il termine suddetto. Non sono ammesse manifestazioni sostitutive pervenute oltre il termine suddetto.

13. RICHIESTA DI CHIARIMENTI

I soggetti interessati a presentare manifestazione di interesse potranno inviare richiesta di chiarimenti, esclusivamente tramite il sistema S.TEL.LA, seguendo le modalità indicate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma.

La richiesta di chiarimenti sul sistema S.TEL.LA dovrà avvenire entro e non oltre le ore _____ del _____.

Le richieste di chiarimento devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

La Stazione Appaltante provvederà tramite il sistema S.TEL.LA a fornire risposta ai quesiti almeno cinque giorni prima del termine fissato per l’invio delle manifestazioni di interesse.

14. SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

L’apertura delle manifestazioni di interesse avverrà il giorno _____ alle ore _____ utilizzando _____ la piattaforma S.TEL.LA. Le manifestazioni di interesse pervenute entro il termine previsto saranno esaminate dal RUP,

che, previa verifica della completezza delle dichiarazioni rese in ordine al possesso dei requisiti di cui al precedente punto 3, provvederà alla redazione dell'elenco degli operatori economici ammessi.

In caso di variazione della data, dell'orario o della sede verrà data comunicazione attraverso il sistema S.TEL.LA. e pubblicato apposito avviso.

L'Amministrazione, si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nella candidatura e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi.

15. MODALITÀ PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE E CRITERI DI AFFIDAMENTO

Terminata la fase di valutazione delle manifestazioni di interesse, il RUP, tramite il portale Sistema S.TEL.LA, invierà la lettera di invito a presentare offerta e tutta la documentazione ad essa allegata ad almeno **10 (dieci) operatori economici**, ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, del D.L. 189/2016, che siano stati ammessi dopo la selezione di cui al punto 14). **Nel caso in cui pervenga un numero maggiore di 10 manifestazioni di interesse, la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla selezione degli operatori economici da invitare mediante sorteggio espletato** con modalità tali da garantire la segretezza all'individuazione dei partecipanti, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 50/2016. **Il sorteggio sarà effettuato direttamente tramite piattaforma S.TEL.LA.**

Qualora pervengano meno di 10 manifestazioni di interesse, per l'evidente interesse pubblico e l'urgenza di procedere con i lavori di ricostruzione dell'ospedale di Amatrice, è facoltà della Stazione appaltante invitare tutti gli operatori economici che abbiano presentato domanda di partecipazione.

Tenuto conto che oltre alla presente procedura verranno attivate ulteriori due manifestazioni di interesse, al fine di selezionare altri due collaudatori ognuno per categorie ed Id differenziati, **per il criterio di rotazione degli inviti nessun operatore economico verrà invitato a presentare offerta per più di una procedura, pertanto gli operatori economici invitati a presentare offerta per una delle posizioni da collaudatore, verranno esclusi dai successivi sorteggi o selezioni per le altre prestazioni.**

16. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà affidato mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, del D.L. 189/2016. Gli operatori economici selezionati dovranno presentare la propria offerta sulla base delle indicazioni e dei criteri fissati nella lettera d'invito, nel capitolato prestazionale nonché negli ulteriori documenti di gara inviati telematicamente mediante la suddetta piattaforma.

In applicazione all'art. 2, comma 2-bis del D.L. 189/2016, così come modificato dalla Legge 12 dicembre 2019, n. 156, il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

17. TERMINE DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

L'incarico si svolgerà per la durata prevista dell'esecuzione lavori, pari a 720 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna e fino al termine delle operazioni di collaudo. In applicazione dell'art. 102, co. 3, del D.Lgs. 50/2016, il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori;

18. PUBBLICITÀ

Il presente avviso verrà pubblicato sul profilo di committente www.regione.lazio.it nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi di gara e contratti", sulla piattaforma S.TEL.LA della Regione Lazio accessibile all'indirizzo: <https://stella.regione.lazio.it/Portale/> sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti" e all'Albo Pretorio del comune di Amatrice per una durata di almeno 15 giorni come previsto al punto 5.1.4 delle richiamate Linee Guida ANAC n. 4;

19. AVVERTENZE

Si precisa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara ma semplicemente a manifestare interesse ad essere invitati alla procedura negoziata. Le proposte di manifestazione di interesse pertanto non vincolano in alcun modo l'Amministrazione che si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Non rappresenta procedura di affidamento concorsuale, pertanto non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi e/o classificazioni di merito. La stazione appaltante inoltre si riserva di avviare altre procedure e/o trattative senza che gli operatori economici possano vantare alcune pretese.

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento della procedura è l'ing. Pasquale De Pasca mail: pdepasca@regione.lazio.it.

IL RUP
Ing. Pasquale De Pasca

IL DIRETTORE
Ing. Wanda D'Ercole

Copia

ALLEGATO 1

N.B.: Lo schema di istanza di manifestazione deve essere formulata in un unico modello, compilata con i dati della mandataria e delle mandanti, firmata digitalmente da tutti i partecipanti.

Spett.le **Regione Lazio**
Direzione regionale lavori pubblici
Stazione unica appalti
Risorse idriche e difesa del suolo

SCHEMA DI ISTANZA DI MANIFESTAZIONE INTERESSE

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis del d.l. 189/2016, per l'affidamento dell'incarico di collaudatore tecnico amministrativo in corso d'opera, verifica della contabilità, collaudatore tecnico funzionale degli impianti elettrici e certificazione energetica al fine di costituire una commissione di collaudo per i lavori di ricostruzione dell'ospedale di Amatrice. Codice Opera: OOPP_M_002_2017. CUP: F78I18000070008 – CIG 8481509AA2

Il sottoscritto _____ nato a _____ ()

il _____ PIVA _____, C.F. _____,

Residente a _____ () in Via/piazza _____ n. _____,

in nome e per conto di:

A - PROFESSIONISTA SINGOLO/PROFESSIONISTA ASSOCIATO/PROFESSIONISTA SINGOLO COMPONENTE RAGGRUPPAMENTO

COGNOME		NOME	
NATO A		IL	
CODICE FISCALE		PARTITA IVA	
RESIDENTE A	VIA/P.ZZA		N.
SEDE DELL'ATTIVITA'	VIA/P.ZZA		N.

TELEFONO		CELL.		
FAX		E-MAIL		
		P.E.C.		
TITOLO DI STUDIO		ANNO ABILITAZIONE		
COLLEGIO/ORDINE DI		PROVINCIA/REGIONE		
N. ISCRIZIONE		ANNO DI ISCRIZIONE		
ELENCO SPECIALE ART.34 D.L. N. 189/2016		DATA DI PUBBLICAZIONE IN ELENCO		

B – SOCIETA' DI PROFESSIONISTI/SOCIETA' DI INGEGNERIA/SOCIETA' COMPONENTE RAGGRUPPAMENTO/CONSORZIO STABILE/ORGANISMI DI CONTROLLO

DENOMINAZIONE				
CODICE FISCALE		PARTITA IVA		
SEDE DELL'ATTIVITA'		VIA/P.ZZA	N.	
TELEFONO		CELL.		
FAX		E-MAIL		
		P.E.C.		
ELENCO SPECIALE ART.34 (o ART. 30) D.L. N. 189/2016		DATA DI PUBBLICAZIONE IN ELENCO		

LEGALE RAPPRESENTANTE:

COGNOME		NOME	
---------	--	------	--

NATO A		IL	
CODICE FISCALE		PARTITA IVA	
RESIDENTE A		VIA/P.ZZA	N.
SEDE DELL'ATTIVITA'		VIA/P.ZZA	N.
TELEFONO		CELL.	
FAX		E-MAIL	
		P.E.C.	
TITOLO DI STUDIO		ANNO ABILITAZIONE	
COLLEGIO/ORDINE DI		PROVINCIA/REGIONE	
N. ISCRIZIONE		ANNO DI ISCRIZIONE	

ORGANIGRAMMA dei soggetti impiegati direttamente nelle funzioni tecniche e di controllo qualità (indicare soci, amministratori, dipendenti, consulenti su base annua che abbiano fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA)

Nome e Cognome	Specifiche competenze e responsabilità

DIRETTORE TECNICO (per società di ingegneria)

COGNOME		NOME	
NATO A		IL	

CODICE FISCALE			
TITOLO DI STUDIO		ANNO ABILITAZIONE	
COLLEGIO/ORDINE DI		PROVINCIA/REGIONE	
		ANNO DI ISCRIZIONE	
N. ISCRIZIONE			

accettando tutte le condizioni previste dall'avviso pubblico in oggetto,

MANIFESTA

Il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis del d.l. 189/2016, per l'affidamento dell'incarico di collaudatore tecnico amministrativo in corso d'opera, verifica della contabilità, collaudatore tecnico funzionale degli impianti elettrici e certificazione energetica al fine di costituire una commissione di collaudo per i lavori di ricostruzione dell'ospedale di Amatrice.

Tenuto conto che oltre alla presente procedura verranno attivate ulteriori due manifestazioni di interesse, al fine di selezionare altri due collaudatori ognuno per categorie ed Id differenziati, per il criterio di rotazione degli inviti nessun operatore economico verrà invitato a presentare offerta per più di una procedura, pertanto gli operatori economici invitati a presentare offerta per una delle posizioni da collaudatore, verranno esclusi dai successivi sorteggi o selezioni per le altre due prestazioni richieste.

Tutti i componenti della Commissione saranno competenti e responsabili per il collaudo tecnico – amministrativo, a prescindere dalle specifiche prestazioni richieste.

Avvalendosi del disposto, di cui agli artt. 21, 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per il caso di dichiarazione falsa o mendace e l'uso di atto falso, come richiamate dall'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, allo scopo di partecipare alla procedura in oggetto,

DICHIARA

1. di rientrare fra i soggetti indicati all'art.46 del D.Lgs.n.50/2016;
2. di non trovarsi in alcuna delle condizioni dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs.n.50/2016;

3. di aver conseguito la laurea in Architettura o Ingegneria e di essere iscritto all'ordine professionale **da almeno 10 anni**; (Tale requisito è richiesto ai sensi dell'art. 216, co. 3 e co. 9, lett. a);
4. di essere iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto legge n. 189/2016 e smi a decorrere dal _____; oppure di aver presentato iscrizione in data _____;
5. ai sensi dell'art. 102, comma 7 del D.Lgs 50/2016 di non rientrare nelle sottostanti fattispecie:
 - a) magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio e, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 a quelli in quiescenza nella regione/regioni ove è stata svolta l'attività di servizio;
 - b) dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio, ovvero in trattamento di quiescenza per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 ubicati nella regione/regioni ove è svolta per i dipendenti in servizio, ovvero è stata svolta per quelli in quiescenza, l'attività di servizio;
 - c) aver nel triennio antecedente avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto;
 - d) aver comunque, svolto o svolgere attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare;
 - d-bis) aver partecipato alla procedura di gara.
6. di essere in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali nei confronti di INARCASSA o di altra Cassa di previdenza obbligatoria;
7. (solo per RTI costituiti o costituendi), che la composizione del raggruppamento temporaneo di cui all'art. 48 del D.Lgs.n.50/2016 è la seguente:

Nome e Cognome professionista/ Denominazione Società	
	capogruppo
	mandante

8. che il concorrente è in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui all'avviso come risulta dalla "Tabella dichiarazione requisiti professionali" che si allega;
9. che all'interno del soggetto che partecipa alla gara è presente il seguente professionista che, in caso di aggiudicazione, sarà incaricato di svolgere le seguenti funzioni:

RUOLO	NOMINATIVO	ISCRIZIONE ALBO/ABILITAZIONE
Collaudatore tecnico amministrativo in corso d'opera, verifica della contabilità e collaudatore tecnico funzionale degli impianti IA.04 e certificatore energetico		

- 1) di invocare l'istituto, di cui all'art. 89 del d.lgs. n. 50/2016 in materia di avvalimento per il soddisfacimento dei seguenti requisiti:..... indicando, quale impresa

ausiliaria, l'impresa, iscritta all'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto legge n. 189/2016 e smi a decorrere dal _____ oppure all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori di cui all'art. 30, comma 6, del D.L. n. 189/2016 a decorrere dal _____;

di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 196/2003 ed esclusivamente per le finalità di cui alla presente manifestazione di interesse;

(luogo) **(data)** **(sottoscrizione)**

(ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 il legale rappresentante-sottoscrittore allega semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità se il documento non è sottoscritto digitalmente)

Allegati:

ALLEGATO 2 – Tabella dichiarazione requisiti professionali

L'istanza di manifestazione di interesse è firmata digitalmente e presentata:

- in caso di impresa singola, dal rappresentante legale del concorrente;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile, di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, l'istanza è sottoscritta dal consorzio medesimo.

ELENCO REQUISITI DI PARTECIPAZIONE								
In questa tabella devono essere riportati i servizi di verifica di progetti e/o di progettazione e/o di direzione lavori, e/o collaudo relativi a lavori								
Progr.	Committente	Oggetto dell'intervento	mese/anno e durata della prestazione professionale	Classe e Categoria delle opere oggetto di prestazione professionale (IA.04)	Classe e Categoria delle opere oggetto di prestazione professionale equivalenti o di grado di complessità superiore a quelle indicate nella manifestazione di interesse	Importo delle SINGOLE Classi e Categorie delle opere oggetto di prestazione professionale	Servizi professionali svolti	Professionista incaricato
1								

LETTERA DI INVITO

Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis del D.L. 189/2016, previa pubblicazione di avviso di indagine di mercato, per l'affidamento dell'incarico di collaudatore tecnico amministrativo in corso d'opera, collaudatore tecnico funzionale degli impianti e certificatore energetico per i lavori di ricostruzione dell'ospedale di Amatrice". Codice Opera: OOPP_M_002_2017.

Determina a contrarre n. _____ del _____

CUP: F78I18000070008 – CIG: 8481509AA2

PREMESSE

Con Determinazione a contrarre n. _____ del _____, questa Amministrazione ha disposto di affidare gli incarichi di collaudatore tecnico amministrativo in corso d'opera e collaudo statico in corso d'opera al fine di costituire una commissione di collaudo per i lavori di ricostruzione dell'ospedale di Amatrice L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis del D.L. 189/2016 e con invito rivolto a n. _____ Operatori Economici individuati previa pubblicazione di apposito avviso per manifestazione di interesse.

L'affidamento avviene altresì nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria" aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019 e dalle Linee Guida n. 4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici".

Si ricorda inoltre che, in base all'art. 18 del DL 189/16 e s.m.i. e al protocollo sui controlli preventivi, ex art. 32 del medesimo DL, gli interventi di ricostruzione post-sisma sono soggetti al controllo preventivo-collaborativo di ANAC attraverso l'invio della documentazione di gara, all'Unità Operativa Speciale – secondo le indicazioni operative già fornite agli enti, con riguardo inizialmente agli schemi di atti di indizione della procedura di selezione.

Luogo di esecuzione: Amatrice (RI) [codice NUTSITI42]

CUP: F78I18000070008 – CIG: 8481509AA2

Viste le Ordinanze n. 56/2018, nella quale è ricompreso l'intervento in oggetto da effettuare nel Comune di Amatrice (RI) Codice Opera: OOPP_M_002_2017;

- Con la determinazione n. G07464 dell'11/06/2018 concernente "Ricostruzione ospedale di Amatrice. Nomina del responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs 18 Aprile 2016. n. 50.", è stato nominato Responsabile Unico del procedimento l'ing. Pasquale De Pasca;
- l'avviso per manifestazione di interesse è stato pubblicato in data _____ sul profilo del committente regione.lazio.it sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti", sulla piattaforma informatica STELLA della Regione Lazio accessibile all'indirizzo <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>, all'Albo pretorio del Comune di Amatrice per una durata di almeno 15 giorni come previsto al punto 5.1.4 delle richiamate Linee Guida ANAC n. 4;
- in data _____ previo apposito avviso pubblicato sulla piattaforma sono state espletate le operazioni di sorteggio finalizzate all'individuazione di n. _____ operatori economici da invitare alla procedura negoziata;

Con la presente si comunica che a seguito delle espletate operazioni di pubblico sorteggio di cui in premessa, Codesto Operatore Economico **è invitato a presentare l'offerta** per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria ed altri servizi in oggetto, per i lavori di ricostruzione dell'ospedale di Amatrice

1. STAZIONE APPALTANTE

DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO – Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – Roma.

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 del Codice è l'ing. Pasquale De Pasca in servizio presso l'ufficio Genio Civile di Roma Città Metropolitana.

Ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. n. 50/2016, la presente procedura di gara è interamente gestita attraverso la piattaforma telematica di negoziazione di cui al paragrafo 2. della presente lettera d'invito.

2. SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI (STELLA)

Per l'espletamento della presente gara, l'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, si avvale del Sistema Telematico per gli Acquisti della Regione Lazio (in seguito: STELLA), accessibile dal sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/> (denominato in seguito: sito).

Tramite il sito si accede alla procedura ed alla relativa documentazione di gara.

Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:

- un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- la registrazione al sistema STELLA con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo 1.1.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Codice, l'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni relative alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il sistema STELLA e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.

2.1 Registrazione dei concorrenti

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al sistema STELLA, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/manuali-per-le-imprese/>.

La registrazione al sistema STELLA deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del sistema STELLA dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del sistema STELLA si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del sistema STELLA e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nella presente lettera di invito, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

3.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Lettera di invito;
- 2) Schema di domanda di partecipazione;
- 3) Tabella dichiarazione requisiti professionali;
- 4) Schema di offerta economica;
- 5) DGUE (singola; Mandataria; Consorzio) – (elaborato dalla SA da compilare sul SISTEMA STELLA);
- 6) DGUE (Mandante; Consorziata) – (elaborato dalla SA da compilare sul SISTEMA STELLA);
- 7) DGUE (ausiliaria) – (modello elaborato dalla SA disponibile sul SISTEMA STELLA);
- 8) Documentazione tecnica:
 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- 9) Schema di contratto;
- 10) “Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.P.A. – Invitalia” la cui mancata accettazione, nella lettera di incarico, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012;
- 11) Modello F23 per il pagamento dell'imposta di bollo.

3.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati mediante il sistema STELLA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/manuali-per-le-imprese/> entro le ore del giorno_____.

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in data ____/____/____[almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte], tramite STELLA e con la pubblicazione delle stesse in forma anonima.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

3.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al sistema STELLA, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 3.2 della presente lettera di invito, tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il sistema STELLA all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.

È onere dell'operatore economico concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Guida alla registrazione e alle funzioni base" (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/manuali-per-le-imprese/>.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione Appaltante; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 46, lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

4. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'importo a base di gara sono i seguenti IVA e cassa professionale esclusi.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI	Categoria	CPV	Importo oltre IVA ed oneri di legge
a) Collaudatore tecnico amministrativo in corso d'opera, verifica della contabilità e del collaudo tecnico funzionale degli impianti elettrici speciali e di trasmissione dati e delle apparecchiature elettromedicali e certificazione energetica	IA.04	71315400-3	61.138,27 €

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice" (in seguito: D.M. 17.6.2016). Ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.

Si attesta che i costi per la sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza sono pari ad Euro 0 (zero), trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale.

Tutti i componenti della Commissione saranno competenti e responsabili per il collaudo tecnico – amministrativo, a prescindere dalle specifiche prestazioni richieste.

La prestazione principale è quella relativa a **IMPIANTI IA.04 – Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso**

Tabella n. 2 –Categorie, Id e Tariffe

Collaudatore tecnico amministrativo degli impianti elettrici in corso d'opera e del collaudo tecnico funzionale degli impianti e certificazione energetica.

Categoria e ID delle opere	L. 143/49	G	Importo delle opere €	Specificità della prestazione	Importo €	Spese e oneri (5%)
IMPIANTI IA.04 Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso	IIIb	1.30	2.358.947,03	Qdl.01 Qdl.02 Qdl.04 Qdl.05	58.226,92	2.911,35
Somma IA.04					61.138,27 €	
Collaudatore tecnico amministrativo in corso d'opera e del collaudo tecnico funzionale degli impianti elettrici e di trasmissione dati e delle apparecchiature elettromedicali – importo comprensivo di spese ed oneri accessori e dell'aumento del 20% per collaudo in corso d'opera (art.238, comma 3, d.P.R. 207/2010), IVA e cassa esclusa					61.138,27 €	

L'intervento è finanziato con le risorse: della Repubblica Tedesca, del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del decreto legge n. 189 del 2016 a carico della specifica contabilità speciale e della Regione Lazio.

Tutti i componenti della Commissione saranno competenti e responsabili per il collaudo tecnico – amministrativo, a prescindere dalle specifiche prestazioni richieste.

5. DURATA DELL'APPALTO

5.1 DURATA

- L'incarico si svolgerà per la durata prevista dell'esecuzione lavori, pari a **730 gg naturali e consecutivi**, decorrenti dalla data del verbale di consegna e fino al termine delle operazioni di collaudo. In applicazione dell'art. 102, co. 3, del D.Lgs. 50/2016, il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono invitati alla gara n. _____ Operatori Economici qualificati per le categorie d'opere riferibili all'intervento, preliminarmente individuati mediante Avviso pubblico per manifestazione di interesse e mediante sorteggio effettuato in data _____

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:

- a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b. società di professionisti;
- c. società di ingegneria;
- d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
- f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- g. consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;

h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di presentare manifestazione di interesse in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al concorrente che presenta manifestazione di interesse in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di presentare manifestazione di interesse anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che presenta manifestazione di interesse in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla manifestazione di interesse possono partecipare, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di manifestazione di interesse, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata

di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Si ritiene ammissibile la possibilità di affidare l'incarico di collaudo oltre che ai professionisti singoli o associati anche ai soggetti indicati all'articolo 46, comma 1, lett b), c), d),e), f), g) ed h ovvero società di professionisti, a società di ingegneria ed a loro raggruppamenti temporanei o consorzi stabili e GEIE. In tal caso devono ritenersi applicabili le disposizioni dell'art. 24, comma 5 del D.lgs. 50/2016, in ordine alla necessità di indicare il professionista responsabile incaricato della prestazione già in sede di offerta, che sia in possesso dei requisiti abilitanti stabiliti dal Codice e dal d.P.R. n.207/2010 unitamente alle disposizioni concernenti la responsabilità solidale con riferimento alle società di ingegneria. Si precisa che, nel caso di società di professionisti e di ingegneria, ai fini della partecipazione alla gara, si valuteranno i requisiti tecnico-professionali della società.

7. REQUISITI GENERALI

Assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del DLgs 50/2016.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici che non siano iscritti nell'Elenco speciale dei professionisti ex art. 34 del D.L. 189/2016 e Ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 e loro ss.mm.ii. (ribadito all'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 33/2017) prima della presentazione della domanda di partecipazione oppure che abbiano presentato domanda di iscrizione entro il termine di presentazione della candidatura.

In alternativa, qualora per la categoria soggettiva di appartenenza non sia consentita l'iscrizione al suddetto elenco, l'operatore economico dovrà essere iscritto, a pena di esclusione, all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori di cui all'art. 30, comma 6, del D.L. n. 189/2016 secondo le modalità ivi contenute.

Non può essere affidato il presente incarico ai sensi dell'art. 102, comma 7:

- a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio e, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 a quelli in quiescenza nella regione/regioni ove è stata svolta l'attività di servizio;
- b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio, ovvero in trattamento di quiescenza per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 ubicati nella regione/regioni ove è svolta per i dipendenti in servizio, ovvero è stata svolta per quelli in quiescenza, l'attività di servizio;
- c) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto;
- d) a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare;
- d-bis) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.

Si ribadisce che la presente attività di collaudo è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza, della direzione lavori e della verifica del progetto.

Al fine di consentire agli interessati di verificare la sussistenza di eventuali incompatibilità si comunica che

l'Impresa appaltatrice dei lavori è il CONSORZIO STABILE RENNOVA codice fiscale/P. IVA 01781710688 con sede legale in Viale Giovanni XXIII n.19 - L'Aquila e l'Impresa LA TORRE COSTRUZIONI S.R.L. codice fiscale/P. IVA 05362211004 con sede legale in S. P. Pascolare n. 164 – Palombara Sabina.

L'operatore economico deve accettare, senza eccezione alcuna, di **rispettare le clausole contenute nel Protocollo di legalità** sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza che è riprodotto nel successivo art. 26 e nel contratto di incarico, **la mancata accettazione delle clausole sopra richiamate costituisce causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza che è riprodotto nel successivo art. 26 e nel contratto di incarico, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

E' in ogni caso vietato il conferimento di incarichi professionali oltre i limiti di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 33 dell'11 luglio 2017, la quale, al fine precipuo di evitare la possibile concentrazione degli incarichi per servizi tecnici negli interventi relativi alle opere pubbliche (ivi comprese quelle inserite nell'allegato n. 1 alla detta ordinanza e quelle afferenti i beni culturali delle diocesi e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo):

1. per incarichi di progettazione architettonica, progettazione impiantistica, progettazione strutturale, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dell'esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, vieta il conferimento di incarichi per un importo massimo di lavori pari o superiore, complessivamente, ad € 50.000.000,00 (euro cinquanta milioni); indipendentemente dall'importo dei lavori, nessun operatore economico può assumere un numero di incarichi professionali superiore a quindici;
2. il numero massimo di incarichi conferibili, relativamente al collaudo statico e alla relazione geologica, è pari a trenta.

Ferme le incompatibilità ed i divieti di cui al D.lgs. n. 50 del 2016, i limiti sopra previsti sono cumulabili tra loro e si applicano agli operatori economici di cui all'art. 46 del medesimo decreto. Su motivata istanza dell'operatore economico iscritto nell'Elenco speciale di cui all'art. 34 del D.L. n. 189 del 2016 e ss.mm.ii., che abbia già espletato un numero di incarichi afferenti ad interventi di ricostruzione pubblica ammessi a contributo superiore al 70% dei limiti previsti, può essere autorizzata, per un sola volta, con apposito provvedimento del Commissario straordinario del Governo, l'assunzione di incarichi oltre i limiti suddetti, alle condizioni e nei limiti previsti nell'Ordinanza n. 33/17.

L'eventuale predetta autorizzazione deve essere ottenuta prima della partecipazione alla presente procedura e prodotta unitamente alla domanda di partecipazione.

La stazione appaltante provvede a comunicare gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, e di collaudo statico conferiti agli operatori economici iscritti nell'Elenco speciale previsto dall'art. 34 del D.L. n. 189 del 2016 e ss.mm.ii., ai fini dell'annotazione nell'Elenco medesimo. L'inosservanza dei limiti massimi previsti comporta la cancellazione del professionista dall'Elenco speciale predetto e determina, altresì, l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 4, comma 4, dell'Ordinanza commissariale n. 29 del 9 giugno 2017.

Il professionista in sede di partecipazione alla procedura per l'affidamento degli incarichi di cui sopra e al momento dell'assunzione dell'incarico provvede ad attestare, tramite apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000, di non aver superato e di non superare i limiti di cui sopra.

L'inosservanza dell'obbligo di cui al precedente periodo determina l'esclusione del professionista dalla procedura ovvero l'inconferibilità dell'incarico.

8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente atto.

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

8.1 Requisiti di idoneità

Requisiti del concorrente

a) I requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) **Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Requisiti del gruppo di lavoro

Per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto

c) **Iscrizione nell'albo degli ingegneri o degli architetti da almeno 10 anni** previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, in domanda di partecipazione, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

8.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale

- a) Aver svolto, **negli ultimi dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del codice (collaudo e/o di progettazione e/o di direzione dei lavori e/o verificatore e/o coordinatore della sicurezza), relativi a lavori di importo ciascuno pari ad almeno una volta quello dei lavori oggetto dell'appalto da affidare e di natura analoga agli stessi, appartenenti a ognuna delle classi e categorie di opere di cui alla successiva tabella. Per l'individuazione di servizi di verifica analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere prevista dal D.M. 17 giugno 2016, come da prospetto sotto riportato:

Tabella n. 3 –Categorie, Id e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi

Collaudatore tecnico amministrativo degli impianti elettrici in corso d'opera e del collaudo tecnico funzionale degli impianti e certificazione energetica.

Categoria e ID delle opere	L. 143/49	G	Specificità della prestazione	Importo €	Importo minimo per ciascun servizio €
IMPIANTI IA.04 Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso	III c IV c	1.30	Qdl.01 Qdl.02 Qdl.04 Qdl.05	2.358.947,03	2.358.947,03

Per la categoria IMPIANTI ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa destinazione funzionale, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

- b) Indicazione del nominativo del collaudatore, nella persona di un laureato in ingegneria o architettura, abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscritto al relativo albo professionale, che in caso di aggiudicazione sottoscriverà tutti i documenti relativi al collaudo.

La comprova del requisito di capacità tecnica professionale è fornita mediante la presentazione di almeno uno dei seguenti documenti per servizio:

- **in caso di servizi svolti per committenti pubblici**: dichiarazioni dei committenti, provvedimenti autorizzativi degli interventi, provvedimenti amministrativi o contrattuali di affidamento del servizio, contratti di appalto o concessione, fatture di liquidazione, certificati di collaudo o di regolare esecuzione, documentazione contabile dei lavori;
- **in caso di servizi svolti per committenti privati**: gli atti di cui al precedente punto, ove disponibili, certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti o dichiarati dall'operatore economico corredati dalla prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, certificato di collaudo, copia del contratto d'appalto o delle fatture di liquidazione, documentazione contabile dei lavori.

Dalla documentazione prodotta a comprova dei requisiti di capacità tecnica professionale devono comunque risultare direttamente o, in assenza, mediante ulteriore dichiarazione in calce da parte del rappresentante del committente (se si tratta di lavoro pubblico), ovvero dello stesso tecnico (se si tratta di lavoro privato):

- la descrizione del servizio (livello della progettazione, direzione dei lavori, ecc.), così come definito all'articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- il periodo temporale di svolgimento del servizio (inizio e ultimazione);
- gli importi dei lavori e la relativa suddivisione nelle categorie di opere di cui al DM 2016;
- precisazione che lo stesso è stato regolarmente eseguito;

- eventuali co-esecutori;
- % di esecuzione riferibile al concorrente;
- per i concorrenti che partecipano in forma di raggruppamento temporaneo, l'indicazione del componente del raggruppamento che ha svolto il servizio.

Nel caso di impossibilità oggettiva ad ottenere i predetti certificati o attestazioni, il concorrente può presentare altra documentazione dalla quale siano desumibili i predetti dati e idonea a comprovare l'avvenuto svolgimento del servizio

Per ciascun servizio sarà consentita la presentazione di massimo n. 3 documenti tra quelli sopra elencati.

La stazione appaltante si riserva, avuto riguardo alle vigenti disposizioni in materia di semplificazione, di chiedere in qualsiasi momento gli originali dei documenti prodotti in copia conforme all'originale o eventuale documentazione comunque ritenuta utile, direttamente all'operatore economico interessato, il quale dovrà presentarla **a pena di esclusione**, entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.

È altresì in facoltà della stazione appaltante chiedere chiarimenti in ordine alla documentazione tempestivamente presentata, da produrre entro un termine perentorio, non superiore a cinque giorni.

Nel caso in cui i chiarimenti non vengano presentati entro il termine assegnato o qualora la documentazione prodotta non sia in grado di chiarire quanto richiesto, il concorrente sarà escluso dalla gara.

In sede di gara il concorrente dovrà limitarsi a dichiarare i servizi svolti, tramite la compilazione dell'Allegato 2 - Tabella dichiarazione requisiti professionali.

c) **Presenza delle seguenti figure minime professionali tra i soggetti** prestatori di servizio e/o tra i componenti del gruppo di lavoro:

- n. 1 Ingegnere o un architetto: Professionista **iscritto da almeno 10 anni** nell' apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali, abilitato ad eseguire i servizi oggetto del presente appalto, responsabile della progettazione e direzione lavori strutturale, tale richiesta è formulata ai sensi dell'art. 216, comma 9, lett. a) del D.P.R. 207/2010;

È ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, purché in aggiunta alle professionalità minime inderogabili di cui sopra, fermi restando i limiti alle singole competenze professionali

La comprova del requisito è fornita mediante compilazione dell'Allegato 2 - "Tabella dei requisiti" e la presentazione dei c.v. dei professionisti indicati, nonché l'effettuazione d'ufficio di eventuali controlli, anche tramite consultazione on line degli albi professionali.

La Stazione appaltante effettuerà d'ufficio i controlli del caso, tramite consultazione, anche on line, degli albi professionali.

La Stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di richiedere ulteriore documentazione a comprova qualora quella precedentemente descritta non risulti sufficiente per la verifica del requisito in questione.

8.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari e dai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti **del D.M. 263/2016** di cui al **punto 8.1 lett. a)** devono essere posseduti da ciascun operatore

economico associato, in base alla propria tipologia.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 8.1 lett. b)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al **punto 8.1 lett. c)**, relativo all'iscrizione all'Albo **da almeno 10 anni**, ai sensi dell'art. 216, comma 9, lett. a) del D.P.R. 207/2010, è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è incaricato dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **orizzontale** il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente **punto 8.2 lett. a)** deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **verticale** ciascun componente deve possedere il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente **punto 8.2 lett. a)** in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

Il requisito di cui al **punto 8.2 lett. b)** relativo ai titoli di studio/professionali deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati delle prestazioni per le quali sono richiesti i relativi titoli di studio/professionali.

8.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti **del D.M. 263/2016** di cui al **punto 8.1 lett. a)** devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 8.1 lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al **punto 8.1 lett. c)**, relativo all'iscrizione all'Albo **da almeno 10 anni**, ai sensi dell'art. 216, comma 9, lett. a) del D.P.R. 207/2010 è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è incaricato dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

9. AVVALIMENTO

Ai sensi e per quanto previsto dall'art. 89 del d.lgs. n. 50/2016 è ammesso l'avvalimento qualora dichiarato in sede di manifestazione di interesse.

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all'art. 8.1.

Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria indicati al punto 16.2.

Per quanto riguarda i **requisiti di titoli di studio e professionali richiesti** il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE(secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante e disponibile sulla piattaforma STELLA nella sezione dedicata alla presente procedura), da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 16.3.1.

L'ausiliaria deve altresì possedere i requisiti generali relativi all'iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti ex art. 34 del D.L. 189/2016 e Ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 e loro ss.mm.ii. (ribadito all'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 33/2017).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria preli avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria subentrante indicati al punto 15.2. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

10. SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8 del Codice.

Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del collaudatore .

11. GARANZIA PROVVISORIA

Non è richiesta la garanzia provvisoria ai sensi dell'art 1, c. 4 della Legge 11 settembre 2020. 120

12. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta, non è prevista alcuna visita dei luoghi.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

Non è dovuto il contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Gli operatori economici che partecipano alla presente procedura di gara sono esonerati dal versamento del previsto contributo a favore dell'ANAC.

Si rimanda al Comunicato del Presidente dell'Autorità dell'11 ottobre 2017 recante *“Esonero del pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017 – Istruzioni operative”*.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa e offerta economica) deve essere effettuata su STELLA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-per-le-imprese/>

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L'offerta deve essere collocata su STELLA entro e non oltre il termine perentorio delle del

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti su STELLA più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente atto.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante il STELLA è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta su STELLA e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.

In ogni caso il concorrente esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del sistema STELLA.

La Stazione Appaltante si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del sistema STELLA.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.

Il DGUE, la domanda di partecipazione, la dichiarazione circa il possesso dei requisiti professionali devono essere redatte sugli appositi modelli predisposti dalla stazione Appaltante e messi a disposizione nella sezione dedicata alla presente procedura su STELLA.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Tale documentazione dovrà essere inserita su STELLA secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma reperibili al seguente indirizzo <https://stella.regione.lazio.it/Portale/manuali-per-le-impres/>

16.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo (assolto mediante pagamento di modello F23) secondo

il modello di cui all'Allegato 1 – Domanda di partecipazione (disponibile su STELLA) e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (professionista singolo, associazione professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione è sottoscritta digitalmente e presentata:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica(cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica(cd. rete - contratto),dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria,dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

Nel caso di consorzio stabile di cui all'art.45, comma 2, lettere b) e c) del Codice la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega su STELLA:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore, non necessaria nel caso in cui il dichiarante firmi digitalmente la documentazione;
- b) copia conforme all'originale della procura

Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l'offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente allega su STELLA anche copia della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale.

16.2 Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, utilizzando il modello presente su STELLA secondo quanto di seguito indicato.

Il DGUE presente su STELLA, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "Documentazione amministrativa".

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega su STELLA:

- 1) DGUE redatto compilando il modello presente sul SATER, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa a firma dell'ausiliaria nei termini di cui al punto 16.3.1;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE dovrà rendere le dichiarazioni integrative di cui al paragrafo 15.3.1 della lettera di invito" in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 1 lett. b-bis) e comma 5 lett. c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice – cfr. punto 16.3.1 del presente documento. Tali dichiarazioni integrative sono state inserite nel modello di domanda di partecipazione predisposto dalla Stazione appaltante.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 della presente lettera di invito (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.2 del presente documento;

- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.3 del presente documento;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.4 del presente documento;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale cui al par. 7.4 del presente documento.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è sottoscritto, mediante **firma digitale** dai seguenti soggetti:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

16.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

16.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni (inserite nel modello di domanda di partecipazione predisposto dalla SA), anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara i seguenti dati:

Per i professionisti singoli

- a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

Per i professionisti associati

- b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;
- c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 1 del d.m. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati;

Per le società di professionisti

- d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
- f. organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del d.m. 263/2016;

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per le società di ingegneria

- g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016;
- i. organigramma aggiornato di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016.

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per i consorzi stabili

- j. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
2. dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano l'incarico di cui al **punto 8.1 lett. c)**, i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale;
 3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
 4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
 5. accetta il Protocollo di legalità di cui al successivo art. 26 (ex art. 1, comma 17 della l. 190/2012) e, inoltre, dichiara ed attesta:
 - a) di essere iscritto, o di aver presentato domanda, entro il termine di presentazione dell'offerta, nell'Elenco speciale dei professionisti ex **art. 34 del D.L. 189/2016** e Ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 e loro ss.mm.ii. (ribadito all'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 33/2017).
 - b) di non aver superato e di non superare, nemmeno con la presente partecipazione, **i limiti per l'affidamento di incarichi in relazione a servizi tecnici** di cui all'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 33 dell'11 luglio 2017 ovvero di aver ottenuto l'autorizzazione in deroga prevista dalla medesima Ordinanza, che allega alla presente dichiarazione, e di non superare i limiti ivi consentiti;
 6. accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
 7. *[Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]* si impegna ad uniformarsi, in

caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice;
9. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE).

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

11. indica ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare
rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte digitalmente:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
 - dalla mandataria/capofila/consorzio stabile;
 - da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento a:
 - integrazioni al DGUE;
 - elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3, e idoneità professionale in relazione alla propria ragione sociale;
 - Codice di comportamento;
 - Operatori non residenti;

- Privacy;
- (Se pertinente) concordato preventivo.

La rete si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento a: integrazioni al DGUE, elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3; codice di comportamento; operatori non residenti; privacy e, ove pertinente, concordato preventivo;

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascun subappaltatore con riferimento a:

- integrazioni al DGUE;
- elenco dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3.

Le dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

16.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente oltre al DGUE e all'Allegato 1 – Domanda di partecipazione allega sul STELLA la seguente documentazione:

12. **copia fotostatica di un documento d'identità** del sottoscrittore, non necessaria nel caso in cui il dichiarante firmi digitalmente la documentazione;
13. (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura”.
14. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
15. **attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo** secondo le indicazioni di cui all'allegato modello F23;

Nel caso studi associati

16. statuto dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri;

16.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 16.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 4 del d.m. 263/2016.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizi ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinario GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
 - d. dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 4 del d.m. 263/2016.

Per le aggregazioni di rete

I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):

- a) **in caso di raggruppamento temporaneo costituito:** copia autentica del contratto di rete,

redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;

- b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA

La busta “B – Offerta economica” contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica; tale offerta è formulata su STELLA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma STELLA.

La dichiarazione d'offerta economica deve essere resa utilizzando l'apposito Allegato 3 - “Offerta economica” che, una volta scaricato e debitamente compilato e firmato digitalmente dal concorrente, deve essere inserito a sistema nell'apposito campo predisposto su SATER.

La dichiarazione d'offerta contiene i seguenti elementi:

- *ribasso percentuale su corrispettivo posto a base di gara* al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed IVA. Verranno prese in considerazione fino a n. **2** cifre decimali. Per gli importi che superano il numero di decimali stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero dei decimali autorizzati, con troncamento dei decimali in eccesso.

L'offerta economica è sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevarrà l'importo indicato in lettere.

Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l'importo a base d'asta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Come disciplinato dal comma 2-bis dell'art. 2 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii. l'appalto è aggiudicato utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

19.1 Apertura busta “A – documentazione amministrativa”

La prima seduta virtuale avrà luogo il giorno _____, alle ore _____ tramite piattaforma telematica;

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi nella data e negli orari che saranno comunicati sulla piattaforma <https://stella.regione.lazio.it/Portale/> nella sezione dedicata alla presente procedura.

Parimenti le successive sedute saranno comunicate ai concorrenti esclusivamente tramite sistema STELLA.

Il RUP procederà, nella prima seduta a:

- a) sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell’offerta;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente atto;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 15;
- d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.

Di tale informazione sarà contestualmente dato avviso ai concorrenti a mezzo PEC all’indirizzo comunicato in fase di registrazione al sistema STELLA.

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

19.2 Apertura della busta “B - Offerta economica”

Terminate le operazioni di verifica della documentazione amministrativa il RUP in seduta pubblica procederà all’apertura delle buste “**B – Offerta economica**”, presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara dando lettura dell’importo complessivo dell’offerta e del corrispondente ribasso percentuale. Quindi, nel caso di numero di offerte valide pari o superiore a dieci, il RUP, ai sensi dell’art. 97 comma 8, selezionerà la migliore offerta applicando la procedura di esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2-bis o 2-ter del medesimo articolo.

Si precisa che la Stazione Appaltante prenderà in considerazione il ribasso offerto dal concorrente considerando i primi due decimali indicati e che nel calcolo delle medie non si procederà ad alcun arrotondamento.

In caso di offerte uguali si procederà dapprima all’esperimento del tentativo di migliororia delle offerte, di cui al comma 1 dell’art. 77, r.d. n. 827 del 1924, e successivamente al sorteggio in seduta pubblica.

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Il RUP procederà all’esclusione automatica delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2-bis o 2-ter dell’art. 97 del Codice. Ai sensi dell’art.

97, comma 8, del D.lgs. 50/2016, la procedura di esclusione automatica non sarà applicata nel caso di un numero di offerte valide inferiore a cinque, ai sensi dell'art. 1, c.3 della legge 120/2010.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 1, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 21.

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

- 1) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.
- 2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta - i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
- 3) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto**.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché

all'incameramento della garanzia provvisoria". La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il Soggetto aggiudicatore si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p.

Al presente appalto non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9 del Codice

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

La comunicazione di avvenuta stipulazione del contratto si intende attuata, ad ogni effetto di legge, con la pubblicazione della medesima sulla piattaforma STELLA.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell' "Ufficiale rogante".

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice.

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.

La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo ed esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Rieti rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dalla presente lettera di invito.

24. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

L'operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), i cui contenuti sono di seguito richiamati:

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.
- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).
- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).
- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).
- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita

clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.

- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).
- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).
- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).
- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).
- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).
- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).
- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).
- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).
- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle

informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).

- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).
- Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).

25. ULTERIORI DISPOSIZIONI

- Il Soggetto aggiudicatore e/o gli aventi causa indicati nell'articolo 1 del Protocollo si impegnano, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 3 del medesimo Protocollo, a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate alla lettera di invito, ad inserire nei Contratti di affidamento con i propri aventi causa, nonché a verificarne l'inserimento in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di subcontratti, le seguenti dichiarazioni (art. 5 comma 1):
 - a Clausola n. 1: “il Soggetto aggiudicatario, o l'impresa contraente in caso di stipula di subcontratto, si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c. p.”.
 - b Clausola n. 2: “Il Soggetto aggiudicatore, o l'impresa contraente in caso di stipula di

subcontratto, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p.”.

- Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente paragrafo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte del soggetto pubblico ovvero dell'impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l'ANAC. A tal fine, la Struttura, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c. c., ne darà comunicazione all'ANAC, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante e impresa aggiudicataria alle condizioni di cui all'articolo 32 della legge n.114 del 2014 (art. 5 comma 2).

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Pasquale De Pasca

Copia

ALLEGATO 1

N.B.: Lo schema di domanda di partecipazione deve essere formulata in un unico modello, compilata con i dati della mandataria e delle mandanti firmata digitalmente da tutti i partecipanti.

Regione Lazio
Direzione regionale lavori pubblici
Stazione unica appalti
Risorse idriche e difesa del suolo

SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Oggetto: **Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis del D.L. 189/2016, previa pubblicazione di avviso di indagine di mercato, per l'affidamento dell'incarico di collaudatore tecnico amministrativo in corso d'opera, verifica della contabilità, e collaudatore tecnico funzionale degli impianti elettrici degli impianti (AI.04) e certificazione energetica al fine di costituire una commissione di collaudo per i lavori di ricostruzione dell'ospedale di Amatrice cod. opera OOPP_M_002_2017
CUP F78I18000070008 - CIG 8481509AA2**

Il sottoscritto nato a (...) il.....
Residente a (...) in via/piazza
....., n.....

in nome e per conto di:

- Professionista singolo (compilare riquadro A)
- Studio Associato (compilare riquadro A per ogni professionista associato)
- Società di professionisti (compilare riquadro B)
- Società di Ingegneria (compilare riquadro B)
- Prestatore di servizi di ingegneria e architettura stabilito in altri Stati membri (compilare riquadro A o B a seconda della tipologia di soggetto)
- Raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi (in caso di raggruppamento di singoli professionisti compilare riquadro A per ogni professionista associato, in caso di raggruppamento di società di professionisti/ingegneria compilare riquadro B, per ogni società, in caso raggruppamento misto, compilare riquadro A+B, per ogni componente)
- Consorzio stabile di società di professionisti o di società di ingegneria (compilare riquadro B, indicando i dati di ogni consorziato)

A - PROFESSIONISTA SINGOLO/PROFESSIONISTA ASSOCIATO/PROFESSIONISTA SINGOLO COMPONENTE RAGGRUPPAMENTO

COGNOME	NOME

NATO A		IL		
CODICE FISCALE		PARTITA IVA		
RESIDENTE A		VIA/P.ZZA	N.	
SEDE DELL'ATTIVITA'		VIA/P.ZZA	N.	
TELEFONO		CELL.		
FAX		E-MAIL		
P.E.C.				
TITOLO DI STUDIO		ANNO ABILITAZIONE		
COLLEGIO/ORDINE DI		PROVINCIA/REGIONE		
N. ISCRIZIONE		ANNO DI ISCRIZIONE		
ELENCO SPECIALE ART.34 D.L. N. 189/2016		DATA DI PUBBLICAZIONE IN ELENCO		

B – SOCIETA' DI PROFESSIONISTI/SOCIETA' DI INGEGNERIA/SOCIETA' COMPONENTE RAGGRUPPAMENTO/CONSORZIO STABILE

DENOMINAZIONE				
CODICE FISCALE		PARTITA IVA		
SEDE DELL'ATTIVITA'		VIA/P.ZZA	N.	
TELEFONO		CELL.		
FAX		E-MAIL		
P.E.C.				
ELENCO SPECIALE ART.34 D.L. N. 189/2016		DATA DI PUBBLICAZIONE IN ELENCO		

LEGALE RAPPRESENTANTE:

COGNOME		NOME	
NATO A		IL	

CODICE FISCALE		PARTITA IVA	
RESIDENTE A		VIA/P.ZZA	N.
SEDE DELL'ATTIVITA'		VIA/P.ZZA	N.
TELEFONO		CELL.	
FAX		E-MAIL	
P.E.C.			
TITOLO DI STUDIO		ANNO ABILITAZIONE	
COLLEGIO/ORDINE DI		PROVINCIA/REGIONE	
N. ISCRIZIONE		ANNO DI ISCRIZIONE	

ORGANIGRAMMA dei soggetti impiegati direttamente nelle funzioni tecniche e di controllo qualità (indicare soci, amministratori, dipendenti, consulenti su base annua che abbiano fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA)

Nome e Cognome	Specifiche competenze e responsabilità

DIRETTORE TECNICO (per società di ingegneria)

COGNOME		NOME	
NATO A		IL	
CODICE FISCALE			
TITOLO DI STUDIO		ANNO ABILITAZIONE	
COLLEGIO/ORDINE DI		PROVINCIA/REGIONE	

		ANNO DI ISCRIZIONE	
N. ISCRIZIONE			

accettando tutte le condizioni previste dall'avviso pubblico in oggetto,

CHIEDE

di partecipare alla procedura per l'affidamento della progettazione per l'affidamento dell'incarico di collaudatore **tecnico amministrativo in corso d'opera, verifica della contabilità e collaudatore tecnico funzionale degli impianti degli impianti (AI.04) e certificazione energetica** al fine di costituire una commissione di collaudo per i lavori di ricostruzione dell'ospedale di Amatrice cod. opera OOPP_M_002_2017, ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., a seguito degli eventi sismici del 2016/17.

Avvalendosi del disposto di cui agli articoli artt. 21, 38 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per il caso di dichiarazione falsa o mendace e l'uso di atto falso, come richiamate dall'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, allo scopo di partecipare alla gara in oggetto,

DICHIARA

- 1) di non incorrere in un motivo di esclusione, di cui all'art. 80, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e precisamente di non avere subito alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per aver commesso i seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale, nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - b-bis) false comunicazioni sociali, di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - c) frode, ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti, di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- 2) di non incorrere nei motivi di esclusione, di cui all'art. 80, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 e precisamente che non sussistono a proprio carico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4 del medesimo Decreto;

- 3) che i soggetti indicati all'articolo 80, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 sono i seguenti (indicare i nominativi, i codici fiscali, le qualifiche, le date di nascita e la residenza):

N	Cognome, Nome, luogo e data di nascita	Codice Fiscale	Qualifica	Residenza

- 4) che con riferimento ai suddetti soggetti, di cui al comma 3 dell'art. 80 non sussistono le cause di esclusione, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 80;
- 5) in relazione ad amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente:
- che non vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente l'indizione della presente procedura;
- che vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione della presente procedura; in tal caso dichiara quali sono i soggetti cessati dalla carica ed indica i loro nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza, le eventuali condanne penali comminate per i reati, di cui all'art. 80, comma 1, lett a), b), b-bis), c), d), e), f), g) del d.lgs. n. 50/2016 e la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penale sanzionata degli stessi soggetti (qualora il legale rappresentante o il procuratore non intenda dichiarare per conto di terzi, dovrà essere presentata separata dichiarazione dai soggetti interessati):

Nominativi, qualifica, luogo e data di nascita e residenza	Eventuali condanne comminate comprese le condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione	Dichiarazione di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penale sanzionatoria

- 6) di non incorrere in un motivo di esclusione, di cui all'art. 80, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 e precisamente che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti sulla base di quanto dettagliato nella norma citata (Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.);
- 7) di non incorrere in una delle situazioni costituenti motivo di esclusione, ai sensi dell'art. 80, comma 5 del d.lgs. n. 50/2016 e precisamente:
- a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016;
- b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il

- caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del d.lgs. n. 50/2016 e 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- c-bis) di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione Appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- c-ter) di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
- c-quater) di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
- d) che non sussiste una situazione di conflitto di interesse, ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 non diversamente risolvibile se non con la non partecipazione alla procedura di gara;
- e) che non sussiste una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto, di cui all'articolo 67 del d.lgs. n. 50/2016 che non possa essere risolta con misure meno intrusive dell'esclusione dalla procedura;
- f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva, di cui all'articolo 9, comma 2, lett. c) del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi, di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- f-bis) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria, di cui all'articolo 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55;
- i) in applicazione delle disposizioni, di cui all'articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili":
- che l'impresa è esente dall'applicazione delle norme, di cui all'articolo 17 della Legge n. 68/1999 avendo alle proprie dipendenze non più di 15 dipendenti;
- che l'impresa, pur avendo un numero di dipendenti compreso tra 16 e 35, non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2001;
- che l'impresa è pienamente in regola con gli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 (indicare specificatamente l'ufficio e la provincia ove ha sede l'impresa da cui risulta l'ottemperanza alle norme della citata Legge)
- j) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, o, pur essendone stato vittima di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, (salvo i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689);

- m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti il fatto che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;
- 8) in relazione alle disposizioni contenute nell'art 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001:
- di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultime, ai sensi dell'art 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii;
 - di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultime, ai sensi dell'art 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii;
- dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici, dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e quindi nel rispetto di quanto previsto dall'art 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii;
- 9) di rientrare fra i soggetti indicati all'art.46 del D.Lgs.n.50/2016 e di essere in possesso dei requisiti di cui al Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016 n.263 “Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50”;
- 10) di non rientrare nelle categorie di cui all'art. 102, comma 7:
- a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio e, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 a quelli in quiescenza nella regione/regioni ove è stata svolta l'attività di servizio;
 - b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio, ovvero in trattamento di quiescenza per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 ubicati nella regione/regioni ove è svolta per i dipendenti in servizio, ovvero è stata svolta per quelli in quiescenza, l'attività di servizio;
 - c) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto;
 - d) a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare;
 - d-bis) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.
- 11) di non aver svolto per l'intervento in oggetto attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza, di direzione lavori e di verifica del progetto né di avere alcun collegamento anche non organico con l'esecutori dei lavori.
- 12) di non aver terminato un collaudo in corso d'opera, incaricato dalla presente stazione appaltante, negli ultimi sei mesi (art. 216, c. 10 del D.P.R. 207/2010)
- 13) di non ricadere nei casi di conflitto di interesse anche potenziale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 50/2016;

- 14) di essere iscritto nell'elenco speciale, o di aver presentato domanda entro il termine di presentazione dell'offerta, di cui all'articolo 34 del Decreto Legge n. 189 del 2016;
- 15) di essere in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali nei confronti di INARCASSA o di altra Cassa di previdenza obbligatoria;
- 16) (solo per RTI costituiti o costituendi), che la composizione del raggruppamento temporaneo di cui all'art. 48 del D.Lgs.n.50/2016 è la seguente:

Nome e Cognome professionista/ Denominazione Società *	
	capogruppo
	mandante
	mandante

* riportare i dati di ogni componente nel riquadro A e/o B

- 17) che il concorrente è in possesso dei **requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al paragrafo 8.3 della lettera di invito**, come risulta dalla Tabella dichiarazione requisiti professionali che si allega;
- 18) che all'interno del soggetto che partecipa alla gara sono presenti i seguenti professionisti, che in caso di aggiudicazione, saranno incaricati di svolgere le seguenti funzioni:

RUOLO	NOMINATIVO	ISCRIZIONE ALBO/ABILITAZIONE
Collaudatore tecnico amministrativo in corso d'opera, verifica della contabilità, collaudo tecnico funzionale degli impianti (IA.04) e certificazione energetica		

- 19) di voler subappaltare, ai sensi dell'art 105 del d.lgs. n. 50/2016, le seguenti prestazioni:
.....nella misura del%;
- 20) (solo se già dichiarato in sede di manifestazione di interesse) di invocare l'istituto, di cui all'art. 89 del d.lgs. n. 50/2016, in materia di avalimento per il soddisfacimento dei seguenti requisiti:.....indicando, quale ausiliaria,....., iscritta all'elenco speciale di cui all'articolo 34 del Decreto Legge n. 189/2016 e ss.mm.ii.a decorrere dal_____;
- 21) di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D.lgs. n. 196/2003 ed esclusivamente per le finalità di cui alla presente manifestazione di interesse;
- 22) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

- 23) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- 24) accetta il Protocollo di legalità (ex art.1, comma 17 della l.190/2012) e, inoltre, dichiara ed attesta di non aver superato e di non superare, nemmeno con la presente partecipazione, **i limiti per l'affidamento di incarichi in relazione a servizi tecnici** di cui all'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 33 dell'11 luglio 2017 ovvero di aver ottenuto l'autorizzazione in deroga prevista dalla medesima Ordinanza, che allega alla presente dichiarazione, e di non superare i limiti ivi consentiti;
- 25) accetta, ai sensi dell'art.100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
- 26) autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure**
- non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
- 27) Attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE).

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

- 28) Si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

Allegati:

ALLEGATO 2 – Tabella dichiarazione requisiti professionali

(luogo) (data) (eventuale firma e documento d'identità se non sottoscritta digitalmente)

NB: la domanda di partecipazione è sottoscritta con le modalità indicate nella lettera di invito.

N.B.: L'offerta deve essere firmata digitalmente da tutti i partecipanti.

Regione Lazio
Direzione regionale lavori pubblici
Stazione unica appalti
Risorse idriche e difesa del suolo

ALLEGATO 3
OFFERTA ECONOMICA

Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis del D.L. 189/2016, previa pubblicazione di avviso di indagine di mercato, per l'affidamento dell'incarico di collaudatore tecnico amministrativo in corso d'opera, verificatore della contabilità e collaudatore tecnico funzionale degli impianti elettrici (AI.04) e certificazione energetica al fine di costituire una commissione di collaudo per i lavori di ricostruzione dell'ospedale di Amatrice. Cod. opera OOPP_M_002_2017.

CUP F78I18000070008 - CIG 8481509AA2

Il sottoscritto nato a (...) il.....
Residente a (...) in via/piazza
....., n.....

in nome e per conto di:

- Professionista singolo
- Studio Associato
- Società di professionisti
- Società di Ingegneria
- Prestatore di servizi di ingegneria ed architettura stabilito in altri Stati membri
- Raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi
- Consorzio stabile di società di professionisti o di società di ingegneria

Con riferimento all'incarico proposto per la progettazione dell'intervento in oggetto, sotto la propria responsabilità

OFFRE IL MASSIMO

<u>Ribasso unico espresso in percentuale sul corrispettivo posto a base di gara (CIFRE)%</u>	<u>Ribasso unico espresso in percentuale sul corrispettivo posto a base di gara (in LETTERE)</u>

Il sottoscritto dichiara all'uopo:

- a. che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa;
- b. che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante e/o il Committente;
- c. di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nella documentazione di gara inerente l'incarico e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto dell'incarico di seguito riportate e di averne tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto.
- d. di ritenere congruo il corrispettivo posto a base di gara per l'esecuzione della prestazione professionale sopra richiamata;
- e. che, in particolare, nei corrispettivi risultanti dall'applicazione nella percentuale di ribasso applicata sono, altresì, compresi ogni onere, spesa e remunerazione per ogni adempimento contrattuale, esclusa l'IVA e oneri di legge;
- f. di impegnarsi, in caso di conferimento dell'incarico, a mantenere bloccata la presente offerta, per tutta la durata contrattuale;
- g. di rispettare gli obblighi previsti dall'art.3 della Legge n.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Luogo e data _____

Firma _____

NB: L'offerta economica è sottoscritta con le modalità indicate nella lettera di invito.

REGIONE LAZIO

CONTRATTO DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE

per l'affidamento dell'incarico di _____ al fine di costituire una commissione di collaudo per i lavori di ricostruzione dell'ospedale di Amatrice" codice opera: OOPP_M_002_2017 - Ordinanza n. 56 del 10/05/2018.

CUP: **F78I18000070008** - CIG: **8481509AA2**

TRA

La Direzione regionale Lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo con sede in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi, n. 7, CAP 00145, Codice Fiscale e Partita Iva n. 80143490581, di seguito indicato come "Committente", rappresentato dall'Ing. Wanda D'Ercole, nata a _____ il __/__/____, munita di firma digitale, in qualità di Direttore, nominata con Decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Direttore regionale conferito con la DGR Lazio n. 269 del 05/06/2018, domiciliata per la carica presso la sede legale sopra indicata

E

Il Sig. _____, nato a _____ il .../.../..... residente in Via _____, _____ n....., C.F. _____, domiciliato per la carica presso la sede _____ sita in _____, Via _____, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in nome e per conto e interesse di _____C.F./P.IVA _____, _____ legalmente rappresentata da.....

PREMESSO CHE

La Direzione Lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo della Regione Lazio è Stazione Appaltante per l'affidamento dell'incarico di _____ al fine di costituire una commissione di collaudo per i lavori di ricostruzione dell'ospedale di amatrice" codice opera: OOPP_M_002_2017";

- con Determinazione a contrarre n. del della Direzione regionale sopra indicata:

- è stata indetta la procedura negoziata ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, del D.L. 189/2016, con consultazione di _____ operatori economici, ove presenti, debitamente individuati previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse e da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis del DL 189/2016 e ss.mm., con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 per un importo a base d'asta di € _____ oltre IVA ed oneri di legge afferenti alle prestazioni di cui al presente contratto;

- sono stati approvati gli atti di gara e la documentazione tecnica ed in particolare: Schema Avviso per indagine di mercato - Schema di istanza di manifestazione di interesse - Tabella dichiarazione requisiti - Schema di Lettera di invito contenente il disciplinare di gara - Schema di domanda di partecipazione - Schema di offerta economica - Schema di contratto - Capitolato prestazionale;

- La Direzione regionale sopra indicata, per l'espletamento della procedura di gara, si è avvalso del Sistema Telematico Regione Lazio (S.TEL.LA)

- è stata assicurata adeguata pubblicità alla procedura di gara indetta mediante pubblicazione dell'avviso per manifestazione di interesse:

- sul profilo di committente www.ricostruzione Lazio.it nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi di gara e contratti";
- sulla piattaforma di e-procurement S.TEL.LA della Regione Lazio;
- sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti";
- all'Albo Pretorio del comune di Amatrice

- a seguito dell'espletamento della procedura di gara è risultato aggiudicatario dell'appalto, che ha offerto un ribasso economico del% corrispondente all'importo contrattuale di €, IVA ed oneri di legge esclusi;

- con Determinazione del Direttore della Direzione Lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo della Regione Lazio n. del sono stati approvati:

- i verbali di gara afferenti alle sedute pubbliche del, riservate del e pubblica del
- la proposta di aggiudicazione relativa alla procedura di gara in oggetto, a favore del costituendo con sede legale in, Via, C.F. e P.I.;

- si sono concluse con esito positivo le verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale come da dichiarazione del RUP prot. n. del

tutto ciò premesso le parti, come sopra rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 OGGETTO DELL'INCARICO

Il Committente conferisce all'Affidatario, che accetta, l'incarico relativo alle seguenti prestazioni professionali e/o servizi per la fase del collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera:

- verificare e certificare che l'opera/il lavoro siano eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità al contratto sottoscritto tra la committenza e l'appaltatore dei lavori, delle eventuali varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati, in base alla legislazione tecnica vigente e alle certificazioni dovute in base alla normativa vigente;
- verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste;
- disporre, nei confronti dell'appaltatore dei lavori, l'esecuzione di prelievi di campioni dei materiali posti in opera, al fine di poterne valutare la qualità;
- esprimersi, su richiesta della stazione appaltante, con proprio parere su eventuali varianti, richieste di proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso dell'appalto;
- redigere i verbali di accertamento della regolarità tecnica e contabile delle opere eseguite, in ottemperanza ai disposti di cui all'art. 230 del Regolamento, qualora la stazione appaltante abbia la necessità di utilizzare l'opera

o il lavoro realizzato o parti di esse prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio;

- controllare e verificare gli atti contabili delle opere eseguite;
- redigere il verbale "processo verbale di visita" da trasmettere entro i successivi 3 (tre) giorni alla stazione appaltante dalle date delle visite, che riferisca sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e che contenga anche suggerimenti e/od osservazioni ritenuti utili e necessari;
- prescrivere eventuali lavorazioni ritenute necessarie a seguito del riscontro di difetti o di mancanze di piccola entità considerate riparabili in breve tempo e del tempo per eseguirle, nonché la finale verifica della loro corretta esecuzione;
- proporre le modificazioni da introdursi nel conto finale in conseguenza dei difetti riscontrati, se non pregiudicanti la stabilità e/o la funzionalità dell'opera;
- esame delle riserve apposte dall'appaltatore sul registro di contabilità e nel conto finale, che non siano già state oggetto di risoluzione definitiva in via amministrativa;
- visite periodiche in corso d'opera ed in particolare durante scavi, fondazioni e per lavori non più ispezionabili successivamente per lavori non più ispezionabili successivamente;
- redigere apposita relazione sulle singole richieste fatte dall'impresa appaltatrice dei lavori, con le proprie considerazioni al RUP e indicazione delle eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

In sede di collaudo tecnico-funzionale, anche in corso d'opera, l'incaricato dovrà verificare la perfetta esecuzione dei lavori, la loro corrispondenza ai

dati progettuali e a quanto offerto in sede di gara, svolgere ogni altra indagine che ritenga necessaria al fine di esprimere il giudizio tecnico conclusivo di idoneità degli impianti e della loro posa in opera, con particolare riferimento alle norme UNI, alle leggi in vigore, comprese le norme internazionali IEC ove applicabili o prescrizioni capitolari. Anche in questo caso, il collaudatore è obbligato ad effettuare almeno due visite di collaudo settimanali per le fasi di lavorazioni non più ispezionabili a lavori ultimati o nei casi di andamento anomalo dei lavori rispetto al cronoprogramma di progetto ed al programma operativo proposto dall'Impresa appaltatrice dei lavori. Saranno a cura dell'incaricato, altresì:

- la verifica della conformità del costruito all'impostazione generale e alle finalità funzionali del progetto, alle leggi e norme vigenti, alle disposizioni emesse da enti di ispezione e controllo e/o da altre amministrazioni pubbliche;

- la verifica dei dimensionamenti dei componenti, del loro coordinamento e della loro rispondenza alle corrispondenti normative;

- l'approfondito esame a vista, onde verificare le condizioni di installazione dei vari componenti e la loro rispondenza alle normative di riferimento e alle istruzioni del produttore;

l'esecuzione di tutta la serie di misure e verifiche prescritte dalle norme e dai relativi protocolli con adeguate strumentazioni;

- l'analisi dei risultati degli esami delle prove, comprese quelle di funzionamento dei vari settori di impianto e delle apparecchiature per verificarne la rispondenza al progetto e alle prescrizioni delle norme vigenti ai fini della loro collaudabilità;

• la verifica delle certificazioni rilasciate dalle ditte costruttrici di tutti i materiali costituenti gli impianti e delle certificazioni eseguite da laboratori autorizzati dallo stato sulla classe di comportamento al fuoco di tutti i materiali non metallici;

• la supervisione di prove di tenuta, pressione e portata, certificandone i risultati e redigendo appositi specifici verbali (es: rete idranti);

• la supervisione e verifica delle prove di funzionamento e taratura degli impianti elettrici e speciali (es. rilevazione fumi, emergenza, etc.);

• la valutazione della rispondenza tra gli elaborati di progetto, l'esecuzione delle lavorazioni e gli elaborati di "as-built" finali rilasciati dall'appaltatore dei lavori.

Tutte le attività sopra indicate e riferite alle operazioni di collaudo, devono ricomprendere la predisposizione e la presentazione alla stazione appaltante dei seguenti elaborati:

I). Certificato di collaudo tecnico amministrativo contenente la verifica dell'iter amministrativo seguito, dall'approvazione del progetto fino all'ultimazione dei lavori con relativi atti autorizzatori, comprese eventuali varianti, la relazione illustrativa delle opere, i verbali delle visite, con descrizione delle verifiche e dei collaudi tecnico funzionali già eseguiti, revisione tecnico contabile, certificazioni dei materiali ed attrezzature soggette a certificazione e/o dichiarazione di conformità, verbale di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata dell'opera e/o parti di essa;

II). Verbali di collaudo in corso d'opera attestanti il corretto avanzamento dei lavori e la loro conformità al progetto;

III). Eventuale relazione riservata sulle domande dell'impresa appaltatrice

dei lavori per maggiori compensi richiesti durante l'esecuzione dei lavori;

IV). Certificato di collaudo tecnico funzionale degli impianti, manufatti ed apparecchiature;

Qualora nel corso delle procedure di collaudo dovesse accertare vizi o difformità delle opere addebitabili alla impresa appaltatrice, il collaudatore si obbliga a darne tempestiva comunicazione al Direttore dei lavori e al Responsabile del procedimento, affinché possano effettuare le necessarie contestazioni all'appaltatore.

Il Collaudatore è obbligato a mantenere i necessari contatti con il R.U.P. e con la Direzione Lavori e si impegna inoltre ad intervenire, se richiesto, alle riunioni per la redazione di eventuali perizie di variante tecnica e suppletiva che si dovessero redigere in corso dei lavori.

Il tutto in accordo alle condizioni e agli impegni assunti dall'incaricato in risposta alla Procedura negoziata con offerta assunta al Registro di Sistema della piattaforma STELLA n. del, le cui proposte presentate costituiscono parte integrante degli obblighi contrattuali del professionista incaricato.

Il dettaglio delle prestazioni (riferite alla Tav. Z-2 del DM 17/06/2016) è riportato all'interno del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale che ne costituisce parte integrante.

Per il fatto di accettare il servizio sopra descritto l'affidatario dichiara e riconosce pienamente:

- a) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel presente schema di Contratto e nella lettera di invito.

L'affidatario non potrà eccepire, durante l'esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati in precedenza.

Art. 2 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Si stabilisce e si concorda tra le parti che, ai sensi dell'art. 24 comma 8 del Codice i corrispettivi (compensi e spese ed oneri accessori) per le prestazioni e/o i servizi di cui al presente contratto, posti a base d'asta, sono stati determinati in base al DM 17/06/2016 come riportato nell'allegato Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e riepilogato nel seguente quadro sinottico.

Descrizione delle prestazioni _____	Importo _____
Servizio di collaudo _____	€ _____
Importo totale a base di gara € _____	

I corrispettivi per le prestazioni di cui sopra sono ridotti del % sulla base dell'offerta presentata dall'Affidatario in data ed ammontano complessivamente a € (euro/....) al netto dei contributi previdenziali ed IVA ed al lordo della eventuale ritenuta d'acconto, salvo variazione dell'importo delle opere con il conseguente aggiornamento dei corrispettivi calcolati.

Art. 3 EVENTUALI PRESTAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUIZIONE NEL PERIODO DI EFFICACIA DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI.

Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettere b) e c) e comma 7 del Codice.

I corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 2 del presente contratto,

nel rispetto di quanto previsto dal DM 17/06/2016, e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale, ivi indicato.

Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico previsti dal successivo art. 6.

Art. 4. ONERIA CARICO DELL'AFFIDATARIO

Ai sensi dell'art. 24 comma 4 del Codice, alla firma del presente contratto l'Affidatario produce, a pena di decadenza dall'incarico, copia della propria polizza di responsabilità civile professionale:

- Polizza di responsabilità civile professionale n. rilasciata dain data e rinnovata fino al con massimale

A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto o, comunque, previste nei documenti da questo richiamati, l'appaltatore ha provveduto a costituire, ai sensi dell'art. 103, la cauzione definitiva con la modalità della fideiussione bancaria/assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, D.lgs. 1 settembre 1993, n. 38, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, rilasciata da Agenzia n. di in data per un importo di € pari al% dell'importo contrattuale.

L'Affidatario è tenuto ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funziona-

mento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente.

È altresì tenuto ad eseguire l'incarico conferito nel rispetto delle disposizioni di cui al Capitolato prestazionale.

Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per l'esecuzione del servizio di collaudo secondo le disposizioni, le modalità e i termini di cui al Capitolato prestazionale.

Art. 5. TERMINE ESECUZIONE INCARICO, SOSPENSIONI E PROROGHE

Il tempo massimo a disposizione per l'esecuzione del servizio di collaudo è definito complessivamente in
(.....) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal formale invito a procedere da parte del RUP.

È facoltà del professionista incaricato, ai sensi dell'art. 107 del Codice chiedere sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso il Committente dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto. In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, il Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso;

Nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i

termini di esecuzione dell'incarico.

Entro 60 gg. dalla conclusione delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, il Committente rilascia all'affidatario il certificato di regolare svolgimento delle prestazioni svolte.

Art. 6. PENALI

Qualora l'Affidatario non rispetti termini stabiliti con le modalità di cui all'art. 5, il RUP ne darà formale avviso con nota scritta.

Entro 20 gg. dal suddetto avviso l'Affidatario potrà presentare nota giustificativa e/o motivazione del ritardo.

Il RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei termini contrattuali ed applica la penale di cui al comma successivo.

In caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti, maggiorati delle eventuali proroghe concesse, per cause imputabili all'Affidatario, verrà applicata una penale giornaliera in misura pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo per la singola parte oggetto di ritardo fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo professionale previsto per la medesima parte.

Art. 7. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il compenso da corrispondere risulta suddiviso in acconti e precisamente:

-il 50% dell'onorario verrà liquidato al raggiungimento dello stato di avanzamento dei lavori pari al 50%;

- il saldo delle competenze residue, pari al 50% del compenso professionale, verrà liquidato dopo l'approvazione del certificato di collaudo tecnico - amministrativo da parte della stazione appaltante e

Ai sensi dell'art. 35 c. 18 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 207 della legge n. 77 del 2020, sul valore del contratto di appalto è corrisposto l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 30 per cento. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

I pagamenti avverranno entro 30 gg. dall'emissione della fattura relativa ai corrispettivi professionali e degli oneri ad essi relativi.

Ai fini della fatturazione elettronica, il Codice Univoco Ufficio IPA è il seguente: _____

Art. 8. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE

Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente; si rimanda all'uopo il Capitolato prestazionale.

In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte dall'Affidatario, ai sensi dell'articolo 110 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Contestualmente alla risoluzione del contratto d'appalto l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell'appalto,

per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impreviudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell'Affidatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell'Affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il Committente, ai sensi dell'art. 109 del Codice, può unilateralmente recedere dal contratto versando all'Affidatario il corrispettivo per le attività svolte quantificate forfettariamente in proporzione al tempo contrattuale trascorso fino alla data di comunicazione del recesso ed in relazione alla specifica fase di appartenenza delle prestazioni eseguite sino a detta data, oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito. Il decimo dell'importo del servizio non eseguito è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto del servizio eseguito.

Ai sensi degli artt. 108 e 109 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm., il recesso e la risoluzione di cui ai commi precedenti avviene con formale comunicazione scritta indicante la motivazione, con almeno venti giorni di preavviso; per ogni altra circostanza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione dei contratti.

Art. 9. OBBLIGHI TRACCIABILITÀ

A fronte dell'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto le fatture saranno emesse da:

- da..... in qualità di

Il contraente assume l'obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari espressamente indicati nella L. 136/2010. A tal fine, per le movimentazioni finanziarie attinenti al presente contratto per le fatture emesse da:

- sarà utilizzato, il seguente conto corrente aperto presso la Banca Agenzia, intestato a identificato con codice IBAN:

Le persone delegate ad operare sul conto corrente sono:

- il sig. nato a il residente in,
Via.....C.F:
-

-Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Affidatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Qualora l'Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della medesima legge

Art. 10. PRIVACY

L'Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i. nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Committente.

L'Affidatario ed il Committente si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente contratto saranno trattati anche in forma elettronica, inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi del codice della privacy di cui al D.lgs. 196/2003 e s.m.i., si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.

Art. 11. PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo.

L'Affidatario si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d'autore ai sensi della legge 633/41.

Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il Professionista in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati dell'Affidatario stesso.

Art. 12. MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Si rimanda alle misure di prevenzione della corruzione di cui all'art.4 dell'accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma nonché all'ex art.32 del D.L. 189/2016 e all'istituzione del presidio di alta sorveglianza dell'Autorità (Unità Operativa Speciale) sugli appalti finalizzati alla ricostruzione pubblica.

L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

Clausola risolutiva espressa: la stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.

Art. 13. CLAUSOLE FINALI

Il presente contratto produce effetti rispettivamente: per l'Affidatario dalla data della sua sottoscrizione; per il Committente dopo che sia intervenuta l'esecutività dell'atto formale di approvazione ai sensi delle norme vigenti.

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Qualora nell'ambito dell'attività disciplinata dal presente incarico si presenti la necessità di trasmissione di dati e/o elaborati in formato digitale (file), la parte trasmittente non si assume alcuna responsabilità nei confronti di un'eventuale trasmissione di virus informatici, la cui individuazione e neutralizzazione è completamente a cura della parte ricevente.

Art. 14. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

È esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione di eventuali controversie inerenti l'esecuzione del presente contratto foro esclusivo competente quello di Rieti.

Art. 15. PROTOCOLLO DI LEGALITA'

L'operatore economico affidatario, assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), ove applicabile al presente contratto, i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti.

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente

affidamento.

- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).

- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).

- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).

- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.

- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti

assetto, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).

- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).

- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).

- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).

- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione

della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).

- Impegno, anche in caso di stipula di subcontratto, a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti dell'ente. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c. p. (art. 5 comma 1 lett. a).

- Impegno, in caso di stipula di subcontratto, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti del soggetto avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p. (art. 5 comma 1 lett. b).

- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni

altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).

- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).

- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).

- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13 del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).

- Accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo medesimo.

Art. 16. DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nei documenti sopra indicati, le parti fanno riferimento alle disposizioni del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora in vigore ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. n. 50/2016, al D.lgs. 81/2008 e al D.lgs. 189/2016, alle Ordinanze del Commissario Straordinario e ulteriori provvedimenti riferiti al sisma 2016, al disciplinare di gara e Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

Il presente atto viene regolarizzato, ai fini dell'Imposta di bollo, attraverso l'apposizione di contrassegni telematici per l'importo dovuto per legge, che vengono apposti sulla copia analogica del presente atto e conservata agli atti della Struttura "Direzione regionale Lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo".

Il presente Contratto, composto di n. _____ pagine numerate, unitamente agli atti richiamati, seppur non materialmente allegati, è confermato e sottoscritto per accettazione dalle Parti con firma digitale.

Il Professionista

Il Direttore

.....

Ing. Wanda d'Ercole

Capitolato prestazionale

incarico professionale di collaudatore per la redazione del collaudo tecnico-amministrativo-contabile, statico delle strutture, funzionale degli impianti, in corso d'opera e finale, dei lavori di ricostruzione dell'Ospedale di Amatrice di cui all'Ordinanza Commissariale n. 56 del 10/05/2018. Codice Opera: OOPP_M_002_2017.

Art. 1 - oggetto dell'incarico

Oggetto del presente atto è l'incarico di libera professione relativo al collaudo tecnico- amministrativo-contabile, statico e funzionale, sia in corso d'opera che finale, relativamente ai lavori di ricostruzione dell'Ospedale di Amatrice di cui all'Ordinanza Commissariale n. 56 del 10/05/2018. Codice Opera: OOPP_M_002_2017.

- Fanno altresì parte dei compiti del soggetto preposto a Presidente della Commissione di collaudo il collaudo tecnico amministrativo delle opere edili e strutturali (e.10 e S.06) e il collaudo statico.

- **Fanno altresì parte dei compiti del soggetto preposto al collaudo degli impianti termoidraulici (AI.01 e AI.02) il collaudo tecnico amministrativo e verifica della contabilità; collaudo tecnico-funzionale, prestazionale e di sicurezza degli impianti termici, di condizionamento, idrico sanitari, antincendio, dei gas, degli arredi.**

- **Fanno altresì parte dei compiti del soggetto preposto al collaudo degli impianti elettrici (AI.04) il collaudo tecnico-amministrativo e verifica della contabilità; collaudo tecnico-funzionale, prestazionale e di sicurezza degli impianti elettrici, speciali e di trasmissione dati e delle apparecchiature elettromedicali.**

Tutti i componenti della Commissione saranno competenti per il collaudo tecnico – amministrativo.

Art. 2 – prestazioni professionali –

L'incaricato è tenuto ad effettuare le prestazioni di cui al presente atto ai sensi di quanto disposto dall' art. 102, D.Lgs. n. 50/2016, e dagli art. dal 215 al 237 del D.P.R. 207/2010, dalle NTC 2018, dall'art. 67 del DPR 380/2001 e s.m.i., dalle norme UNI e leggi in vigore, comprese le norme internazionali IEC ove applicabili. Sarà comunque tenuto ad uniformarsi a tutte le normative che dovessero *medio tempore* essere emesse in materia.

Qualora si rendesse necessario procedere alla presa in consegna anticipata di parte delle opere, il collaudatore, ai sensi dell'art. 230, comma 2, del DPR n. 207/2010, s'impegna sin d'ora a redigere tutti gli appositi verbali delle consegne anticipate che si rendessero necessarie, riferendo sulle constatazioni fatte e sulle relative conclusioni pervenute.

In sede di *collaudo tecnico amministrativo*, anche in corso d'opera, l'incaricato dovrà eseguire, a mero titolo esemplificativo, tra gli altri, anche i seguenti compiti:

- verificare e certificare che l'opera/il lavoro siano eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità al contratto sottoscritto tra la committenza e l'appaltatore dei lavori, delle eventuali varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati, in base alla legislazione tecnica vigente e alle certificazioni dovute in base alla normativa vigente;
- disporre, nei confronti dell'appaltatore dei lavori, l'esecuzione di prelievi di campioni dei materiali posti in opera, al fine di poterne valutare la qualità;
- verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste;
- esprimersi, su richiesta della stazione appaltante, con proprio parere su eventuali varianti, richieste di proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso dell'appalto;
- redigere i verbali di accertamento della regolarità tecnica e contabile delle opere eseguite, in ottemperanza ai disposti di cui all'art. 230 del Regolamento, qualora la stazione appaltante abbia la necessità di utilizzare l'opera o il lavoro realizzato o parti di esse prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- controllare e verificare gli atti contabili delle opere eseguite;
- redigere il verbale "processo verbale di visita" da trasmettere entro i successivi 3 (tre) giorni alla stazione appaltante dalle date delle visite, che riferisca sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e che contenga anche suggerimenti e/od osservazioni ritenuti utili e necessari;
- prescrivere eventuali lavorazioni ritenute necessarie a seguito del riscontro di difetti o di mancanze di piccola entità considerate riparabili in breve tempo e del tempo per eseguirle, nonché la finale verifica della loro corretta esecuzione;
- proporre le modificazioni da introdursi nel conto finale in conseguenza dei difetti riscontrati, se non pregiudicanti la stabilità e/o la funzionalità dell'opera;
- redigere apposita relazione sulle singole richieste fatte dall'impresa appaltatrice dei lavori, con le proprie considerazioni al RUP e indicazione delle eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

In sede di *collaudo statico delle strutture*, anche in corso d'opera, l'incaricato dovrà verificare la perfetta esecuzione dei lavori, la sua corrispondenza ai dati progettuali e svolgere ogni altra indagine che ritenga necessaria al fine di esprimere il giudizio tecnico conclusivo d'idoneità dell'opera per il fine per cui è stata realizzata. Inoltre, nel corso dell'esecuzione delle opere deve fornire una valida collaborazione al direttore dei lavori, esprimendo considerazioni sui criteri di esecuzione e giudizi sulle prove che lo stesso direttore dei lavori farà effettuare. Inoltre dovrà vigilare che la direzione

lavori ottemperati agli obblighi derivanti dalle norme vigenti per quanto di propria competenza.

Le operazioni di collaudo dovranno prevedere, in sintesi, le seguenti operazioni: esame del progetto, controllo dei requisiti dei materiali e della rispondenza con i dati di progetto e con la normativa vigente, modalità esecutive, esame visivo delle strutture, prove sui materiali, eventuale esecuzione di prove di carico e di ogni altra indagine ritenuta necessaria.

Sarà cura del collaudatore verificare, altresì, i seguenti adempimenti:

- che i lavori abbiano avuto inizio dopo la denuncia degli stessi ai competenti organi territoriali, sia relativamente ai lavori principali che alle varianti;
- che tutti gli atti prodotti e necessari all'esecuzione dei lavori siano completi e coerenti;
- che in cantiere sia sempre presente il progetto vidimato dal collaudatore, dal Direttore dei Lavori e dall'impresa e il giornale dei lavori e delle strutture;
- che, a struttura ultimata, la relazione redatta sia stata regolarmente depositata presso il servizio competente.

Ai fini del rilascio del verbale di collaudo statico, di ogni singola fase, in conformità alle norme della legge 5.11.1971, n.1086, nonché alle prescrizioni contenute nel D.M. 17 gennaio 2018, oltre al controllo del corretto adempimento delle prescrizioni formali delle predette leggi e norme, deve comprendere anche i seguenti adempimenti:

- ispezione generale dell'opera nel suo complesso, con particolare riguardo a quelle strutture o parti di struttura più significative da confrontare con i disegni esecutivi depositati in cantiere;
 - effettuazione di visite in loco, con cadenze adeguate, per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori; in particolare, il collaudatore è obbligato ad effettuare almeno due visite di collaudo settimanali per le fasi di lavorazioni non più ispezionabili a lavori ultimati o nei casi di andamento anomalo dei lavori rispetto al cronoprogramma di progetto ed al programma operativo proposto dall'Impresa appaltatrice dei lavori;
 - accertamento del numero dei prelievi effettuati rispetto a quanto prescritto dalla normativa;
 - controllo che le risultanze analitiche delle prove siano compatibili con i criteri di accettazione fissati dalle norme e regolamenti specifici, nonché dal progetto;
 - esame dei certificati di qualificazione per i relativi materiali;
 - controllo dei verbali delle eventuali prove di carico fatte eseguire dal direttore dei lavori;
 - verifica della conformità del costruito all'impostazione generale della progettazione strutturale, degli schemi di calcolo e delle azioni considerate.
- Inoltre, nell'ambito della propria discrezionalità, l'incaricato potrà richiedere di effettuare quegli accertamenti utili a formarsi il convincimento della sicurezza dell'opera, quali ad esempio, ulteriori prove di carico, saggi diretti sui conglomerati con prelievi di campioni e controllo delle armature, controlli non distruttivi sulle strutture, etc..

In sede di *collaudo tecnico-funzionale*, anche in corso d'opera, l'incaricato

dovrà verificare la perfetta esecuzione dei lavori, la loro corrispondenza ai dati progettuali e a quanto offerto in sede di gara, svolgere ogni altra indagine che ritenga necessaria al fine di esprimere il giudizio tecnico conclusivo di idoneità degli impianti e della loro posa in opera, con particolare riferimento alle norme UNI, alle leggi in vigore, comprese le norme internazionali IEC ove applicabili o prescrizioni capitolari.

Anche in questo caso, il collaudatore è obbligato ad effettuare almeno due visite di collaudo settimanali per le fasi di lavorazioni non più ispezionabili a lavori ultimati o nei casi di andamento anomalo dei lavori rispetto al cronoprogramma di progetto ed al programma operativo proposto dall'Impresa appaltatrice dei lavori.

Saranno a cura dell'incaricato, altresì:

- la verifica della conformità del costruito all'impostazione generale e alle finalità funzionali del progetto, alle leggi e norme vigenti, alle disposizioni emesse da enti di ispezione e controllo e/o da altre amministrazioni pubbliche;
- la verifica dei dimensionamenti dei componenti, del loro coordinamento e della loro rispondenza alle corrispondenti normative;
- l'approfondito esame a vista, onde verificare le condizioni di installazione dei vari componenti e la loro rispondenza alle normative di riferimento e alle istruzioni del produttore;
- l'esecuzione di tutta la serie di misure e verifiche prescritte dalle norme e dai relativi protocolli con adeguate strumentazioni;
- l'analisi dei risultati degli esami delle prove, comprese quelle di funzionamento dei vari settori di impianto e delle apparecchiature per verificarne la rispondenza al progetto e alle prescrizioni delle norme vigenti ai fini della loro collaudabilità;
- la verifica delle certificazioni rilasciate dalle ditte costruttrici di tutti i materiali costituenti gli impianti e delle certificazioni eseguite da laboratori autorizzati dallo stato sulla classe di comportamento al fuoco di tutti i materiali non metallici;
- la supervisione di prove di tenuta, pressione e portata, certificandone i risultati e redigendo appositi specifici verbali (es: rete idranti);
- la supervisione e verifica delle prove di funzionamento e taratura degli impianti elettrici e speciali (es. rilevazione fumi, emergenza, etc.);
- la valutazione della rispondenza tra gli elaborati di progetto, l'esecuzione delle lavorazioni e gli elaborati di "as-built" finali rilasciati dall'appaltatore dei lavori.

Tutte le attività sopra indicate e riferite alle operazioni di collaudo, devono ricomprendere la predisposizione e la presentazione alla stazione appaltante dei seguenti elaborati da parte della Commissione di collaudo:

1). *Certificato di collaudo tecnico amministrativo* contenente la verifica dell'iter amministrativo seguito, dall'approvazione del progetto fino all'ultimazione dei lavori con relativi atti autorizzatori, comprese eventuali varianti, la relazione illustrativa delle opere, i verbali delle visite, con descrizione delle verifiche e dei collaudi tecnico funzionali già eseguiti,

revisione tecnico contabile, certificazioni dei materiali ed attrezzature soggette a certificazione e/o dichiarazione di conformità, verbale di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata dell'opera e/o parti di essa;

II). Verbali di collaudo in corso d'opera attestanti il corretto avanzamento dei lavori e la loro conformità al progetto;

III). Eventuale relazione riservata sulle domande dell'impresa appaltatrice dei lavori per maggiori compensi richiesti durante l'esecuzione dei lavori;

IV). Certificato di collaudo tecnico funzionale degli impianti, manufatti ed apparecchiature; *V). Certificato di collaudo statico delle strutture* con relativi verbali rilasciati in corso d'opera, in occasione delle fasi di lavorazione più complesse e non ispezionabili a fine lavori.

Qualora nel corso delle procedure di collaudo dovesse accertare vizi o difformità delle opere addebitabili alla impresa appaltatrice, il collaudatore si obbliga a darne tempestiva comunicazione al Direttore dei lavori e al Responsabile del procedimento, affinché possano effettuare le necessarie contestazioni all'appaltatore.

Il RUP verifica il corretto e tempestivo svolgimento dell'incarico, con particolare riguardo alle varie fasi di sviluppo dello stesso, e può verificare, in ogni momento, la qualità della prestazione e la sua conformità alla normativa vigente.

Il Collaudatore è obbligato a mantenere i necessari contatti con il R.U.P. e con la Direzione Lavori e si impegna inoltre ad intervenire, se richiesto, alle riunioni per la redazione di eventuali perizie di variante tecnica e suppletiva che si dovessero redigere in corso dei lavori.

Il professionista che svolgerà il ruolo di collaudatore, in considerazione della complessità dell'opera, potrà essere supportato nello svolgimento del servizio da uno o più professionisti (Gruppo di lavoro), in possesso di competenze specialistiche, facenti parte dell'organizzazione dell'operatore economico.

I professionisti che faranno parte del gruppo di lavoro potranno supportare il Collaudatore nella sua attività con particolare riferimento a problematiche specifiche inerenti l'attività di collaudo, ma non potranno mai sostituire il Collaudatore. Tali professionisti dovranno essere in possesso di specifici titoli professionali (laurea, laurea breve, diploma) adeguati in relazione ai compiti di supporto che svolgeranno nei confronti del Collaudatore.

In sede di partecipazione alla gara, nella offerta tecnica, dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti, facenti parte del Gruppo di Lavoro, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali e con la specificazione delle attività che svolgeranno all'interno del Gruppo.

In ogni caso il professionista indicato quale Collaudatore sarà l'unico personalmente responsabile del servizio prestato.

L'indicazione di un Gruppo di lavoro a supporto dell'attività del Collaudatore costituisce una facoltà e non un obbligo ai fini della partecipazione alla gara.

Si richiede l'obbligo di reperibilità del professionista che svolgerà il ruolo di Collaudatore. In tal senso, qualora necessario, la Direzione Lavori, o il Responsabile del Procedimento o l'impresa appaltatrice potranno richiedere

la presenza del Collaudatore in via d'urgenza.

Tutti gli elaborati dovranno essere redatti e consegnati in triplice copia, debitamente firmati e timbrati dall'incaricato. Dovrà inoltre essere consegnata una copia in formato digitale di tutta la documentazione prodotta. L'Amministrazione si riserva la facoltà di formalizzare, mediante comunicazione, eventuali rilievi di incongruità degli elaborati presentati. In tal caso, i termini di pagamento si ritengono interrotti sino alla revisione di detti elaborati.

Art. 3 – modalità operative dell'incarico –

L'incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e di ogni altra normativa vigente. E' altresì obbligato, per quanto non diversamente stabilito dal presente atto e dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza della L.143/1949, limitatamente alla disciplina delle obbligazioni imposte al professionista e della deontologia professionale; l'Amministrazione committente non è invece in alcun modo vincolata alla predetta disciplina.

Resta a carico dell'incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, anche in ottemperanza ai principi di *best practice*, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi. Il Tecnico incaricato è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei Conti in caso di danno erariale ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994.

Le prestazioni oggetto del presente atto saranno eseguite senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'Ente e con autonomia organizzativa da parte dell'incaricato. L'espletamento dell'incarico verrà effettuato secondo le direttive che saranno impartite dal Responsabile Unico del Procedimento, nel rispetto delle normative vigenti di carattere tecnico, contabile, giuridico e tariffario ed in particolare delle norme applicabili di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., alle emanate *ed emanande* linee guida dell'ANAC, al D.P.R. 207/2010, per quanto ancora in vigore, dalle N.T.C. 2018, dal D.Lgs. 81/2008, nonché a tutte le norme specifiche in materia.

Per l'espletamento dell'incarico, il professionista potrà avvalersi di collaboratori e consulenti per argomenti specifici, senza che ciò determini maggiorazioni dei compensi. L'Amministrazione comunale resta comunque estranea ai rapporti tra il professionista ed eventuali collaboratori e consulenti.

L'incaricato deve produrre al RUP, periodicamente ed almeno a cadenza mensile (la presenza in cantiere dovrà risultare dal registro presenze istituito presso l'Ufficio Direzione Lavori), report illustrativi dell'attività svolta, delle eventuali criticità riscontrate e delle azioni proposte per il loro superamento, rendendosi inoltre disponibile a partecipare alle riunioni che lo stesso RUP ritiene opportuno convocare presso le aree di cantiere e/o presso gli uffici dell'Ente.

L'incaricato deve rapportarsi con la D.L. e con i componenti dell'ufficio direzione lavori per le necessarie verifiche in contraddittorio, per l'approntamento delle prove sperimentali e per acquisire eventuali informazioni e chiarimenti utili allo svolgimento dell'incarico stesso. Di tali incontri e delle richieste di informazione e chiarimenti deve essere data formale comunicazione al RUP.

L'incaricato, per altro, potrà richiedere al personale tecnico specializzato alle dipendenze dell'appaltatore dei lavori e/o subappaltatori, idonea assistenza per la raccolta di provini e/o l'effettuazione di tutte le necessarie prove, (es: verifica, taratura e messa a punto, necessarie per stabilire se gli impianti sono perfettamente funzionanti ed assolutamente in grado di fornire, con la precisione richiesta, i requisiti prestazionali prescritti nei documenti contrattuali, estrazione di provini, etc.).

In occasione di possibili varianti, a supporto del RUP e su sua richiesta, il collaudatore deve porre in essere un controllo ed una verifica di adeguatezza e di conformità delle scelte progettuali di tipo tecnico, anche se queste restano sotto la completa e totale responsabilità del Direttore dei Lavori.

Lo svolgimento di tutte le attività legate ai servizi di collaudo devono essere documentate attraverso la redazione di apposti verbali, che di volta in volta saranno depositati in cantiere sotto la responsabilità della Direzione lavori e trasmessi al RUP, di norma entro 3 (tre) giorni naturali e consecutivi dalla visita.

L'incaricato infine è obbligato a comunicare tempestivamente per iscritto al RUP ogni evenienza che, per qualunque causa anche di forza maggiore, si dovesse verificare nell'esecuzione dei servizi di collaudo, delle prestazioni definite dall'incarico e che rendessero necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione dello stesso.

Art. 4 – altri obblighi dell'incaricato

L'operatore economico che risulterà aggiudicatario del presente appalto dovrà inoltre sottostare ai seguenti obblighi contrattuali:

- considerare inclusi nell'importo offerto anche gli oneri non specificatamente dettagliati, ma comunque necessari per l'esecuzione del servizio, anche nel caso siano derivati da richieste del Committente;
- considerare inclusi tutti i costi ed oneri dovuti alle trasferte, missioni e viaggi, spese di pernottamento necessari per eseguire l'incarico senza poter richiedere ulteriori compenso per le spese sostenute;
- considerare inclusi eventuali oneri e costi per rilievi, misurazioni ed

indagini;

- sopportare a proprie spese eventuali obblighi ed oneri non specificatamente indicati nel presente Capitolato prestazionale e nei singoli documenti progettuali e di gara, ma necessari per il miglior espletamento degli obblighi contrattuali;

- non ritardare, sospendere od interrompere unilateralmente l'esecuzione del servizio;

Le prestazioni contenute nell'offerta tecnica presentata in sede di gara costituiscono inoltre specifiche obbligazioni contrattuali che vincolano l'incaricato e che devono essere puntualmente adempiute senza ulteriori oneri per la Committenza.

Tutta la documentazione e gli elaborati forniti nel corso dell'espletamento del servizio resteranno di proprietà piena e assoluta dell'Amministrazione, la quale potrà utilizzarli a suo insindacabile giudizio.

Art. 5 - durata dell'incarico –

L'incaricato dovrà espletare quanto richiesto secondo le tempistiche di seguito riportate:

- i certificati di collaudo tecnico funzionale degli impianti, dovranno essere emessi prima dell'emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo finale e comunque non oltre 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dal verbale di ultimazione dei lavori, fatte salve eventuali sospensioni e proroghe;

- il certificato di collaudo statico dovrà essere redatto prima dell'emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo e depositato presso gli organi competenti entro e non oltre 60 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa relazione a struttura ultimata redatta dal DL.

Tutti i servizi di collaudo, compresa l'emissione del certificato di collaudo tecnico- amministrativo finale da parte della commissione di collaudo dovranno terminare entro 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data in cui a cura del direttore lavori è stato redatto il verbale di ultimazione dei lavori.

Si precisa che la durata dei lavori è stata stimata, in 730 giorni decorrenti dalla data disposta con l'Ordine di Inizio Attività \ Verbale di consegna del RUP ma che la stessa potrebbe essere modificata a seguito di varianti, sospensioni etc.. Non saranno, pertanto riconosciuti all'incaricato maggiori oneri, indennizzi, risarcimenti comunque denominati, connessi con la eventuale maggiore durata del presente incarico, essendo ogni relativo onere compreso e compensato nel corrispettivo.

Trattandosi anche di collaudo in corso d'opera, eventuali vizi, difetti o non conformità devono essere risolti in corso di esecuzione, tramite le prescrizioni impartite attraverso i verbali di visita eseguiti in contraddittorio con l'appaltatore dei lavori e con il direttore dei lavori. Nel solo caso persistano i difetti non risolti dopo la data di ultimazione dei lavori, il collaudatore ha la facoltà, prevista dalla legge, di sospendere le operazioni di collaudo fino a quando il RUP e direzione lavori non abbiano dichiarato l'eliminazione da parte dell'impresa appaltatrice dei lavori dei difetti

riscontrati.

Art. 6 - corrispettivo e modalità di pagamento –

Il corrispettivo per le prestazioni richieste è stato calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016.

La determinazione dei corrispettivi, dettagliata in ogni singola voce, riportata nella lettera di invito di ciascuna gara è parte integrante del presente disciplinare.

Tale importo sarà liquidato nel seguente modo:

- l'acconto del 30% dell'onorario avverrà alla sottoscrizione del contratto;
- il 50% dell'onorario al raggiungimento dello stato di avanzamento dei lavori pari al 50%;
- il saldo delle competenze residue, pari al 20% del compenso professionale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo tecnico - amministrativo da parte della stazione appaltante.

Ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 e della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214, le fatture devono essere emesse esclusivamente in formato elettronico e trasmesse all'Ufficio di questa Amministrazione. Il Codice Univoco Ufficio deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica.

Si precisa inoltre che, la fattura elettronica, secondo quanto stabilito dall'art. 25 comma 2, del D.L. 66 del 24.04.2014, deve anche riportare il CUP e il Codice identificativo di gara (CIG).

Non sarà possibile procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i suddetti codici (art. 25, comma 3, del D.L. 66/2014).

Art. 7 - divieto subappalto - collaborazioni –

Ferma ed impregiudicata la propria diretta responsabilità e garanzia nei riguardi della stazione appaltante per tutte le prestazioni oggetto del presente atto, ai sensi dell'art. 31, comma 8, del Codice non è ammesso il subappalto.

L'incaricato potrà avvalersi comunque del supporto di eventuali collaboratori/consulenti facenti parte della propria struttura organizzativa aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, muniti di polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.

Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza durante le fasi di collaudo in corso d'opera e per tutte le operazioni oggetto del presente affidamento, saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra l'incaricato e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.

Della nomina dei collaboratori/consulenti di cui sopra, l'incaricato è tenuto a darne preventiva comunicazione al RUP, per l'espressione del relativo gradimento.

Il compenso economico degli eventuali collaboratori/consulenti rimane ad esclusivo carico dell'incaricato e per la loro attività, nulla sarà dovuto oltre a

quanto.

Art. 8 – penali –

In tutti i casi di ritardato adempimento da parte del collaudatore agli obblighi di cui agli articoli 1/2/3/4/5/7 del presente atto, e comunque ogni qualvolta nelle disposizioni di servizio impartite dal RUP indicanti tempi e modi per l'espletamento di una prestazione, si evidenzino ritardi non imputabili alla Stazione appaltante, la stessa potrà applicare una penale giornaliera in misura pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo per la singola parte oggetto di ritardo fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo professionale previsto.

Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dall'importo dovuto all'incaricato, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato il ritardo e, in caso di incapienza, sui pagamenti successivi. La Stazione appaltante avrà in ogni caso la facoltà di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da qualsivoglia eventuale pagamento dovuto all'incaricato, nonché, a sua esclusivo giudizio, di decidere di rivalersi sulle cauzioni e garanzie dal medesimo prestate fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo immediato dell'incaricato di provvedere alla reintegrazione delle garanzie e cauzioni medesime. È fatto salvo il maggior danno.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 9 – disposizioni generali –

Il presente incarico viene conferito ai sensi degli artt. 2222-2229 e ss. del Codice Civile, la cui caratteristica principale è l'assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione. Ne consegue che non sono previste sanzioni disciplinari.

Art. 10 – garanzie e coperture –

L'incaricato, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, deve produrre copia integrale di contratto di assicurazione della RC professionale in corso di validità, con massimale non inferiore a euro 2.500.000,00 (due milionicinquecentomila/00), per la copertura dei rischi di danni e perdite patrimoniali riconducibili all'espletamento del complesso delle attività oggetto dell'incarico da affidarsi, come descritte all'art. 1 del presente capitolato prestazionale.

L'Incaricato è obbligato, altresì, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs.50/2016, a costituire una garanzia definitiva del 10% dell'importo contrattuale netto relativo al servizio, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, con facoltà di rivalsa del committente per ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione.

La fidejussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui

all'articolo 1957, comma 2 del Codice Civile e l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del committente. La mancata costituzione della garanzia definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento, che provvederà ad aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria. La garanzia definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra eventuale pendenza. La garanzia dovrà inoltre prevedere espressamente la rinuncia ad opporre tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga all'art. 1945 Codice Civile.

Art. 11 - tracciabilità dei flussi finanziari

Considerato che la legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m. ed i., all'art. 3 impone che gli appaltatori, i subappaltatori ed i subcontraenti che ricevono pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva (vale a dire che lo stesso conto corrente può essere utilizzato per i movimenti contabili relativi a più appalti), alle commesse pubbliche e che tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, l'appaltatore, oltre a dover comunicare per iscritto alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui sopra, indicando altresì le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al citato art. 3 e dovrà dare immediata comunicazione all'Ente nonché alla competente prefettura-ufficio territoriale del Governo della notizia di inadempimento della propria controparte, subappaltatore e/o subcontraente, agli obblighi della tracciabilità finanziaria.

I pagamenti e le transazioni afferenti il contratto dovranno essere registrati su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Parimenti i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelle destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi affidati.

In caso di raggruppamento temporaneo, ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti gli eventuali obblighi derivanti dalla legge 136/10. La mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso

le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato.

In caso di variazione di conto corrente precedentemente comunicato, l'appaltatore dovrà trasmettere apposita comunicazione circa il nuovo conto corrente e le persone delegate ad operare su di esso, entro 7 giorni. La variazione delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato dovrà tempestivamente essere notificata alla stazione appaltante.

Art. 12 - Incompatibilità

Per l'incaricato fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause d'incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 102, 216, comma 16 del D.Lgs. n.50/2016 e dell'art. 216, comma 7 del D.P.R. 207/2010, il ruolo di collaudatore non può comunque essere affidato:

- a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio e in quiescenza nella regione/regioni ove è stata svolta l'attività di servizio;
- b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio, ovvero in trattamento di quiescenza ubicati nella regione/regioni ove è svolta per i dipendenti in servizio, ovvero è stata svolta per quelli in quiescenza, l'attività di servizio;
- c) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto;
- d) a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare;
- d-bis) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.

L'incompatibilità si estende ad ogni soggetto controllato, controllante o collegato all'Affidatario del presente incarico. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'Affidatario, ai collaboratori etc..

Art. 13 - divieto cessione del credito

La cessione di ogni credito derivante dal presente contratto è ammessa in conformità a quanto stabilito dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

L'eventuale cessione notificata in violazione delle norme sopra citate è in ogni caso priva di effetti nei confronti del debitore ceduto, con piena ed esclusiva responsabilità dell'appaltatore nei confronti del cessionario.

Nei casi di cessione dei crediti dovrà essere applicata tutta la normativa sulla tracciabilità dei pagamenti. A quest'ultimo fine, il cessionario deve e comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del C/C dedicato, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché, al fine di garantire la piena tracciabilità di tutte le operazioni finanziarie, è tenuto ad indicare il CIG e ad effettuare i pagamenti all'appaltatore cedente su C/C dedicati mediante bonifico bancario o postale.

Art. 14 - risoluzione per inadempimento

L'Ente si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'incaricato. In tal caso l'Ente ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'incaricato. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che l'Ente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'incaricato con PEC., nei seguenti casi:

a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Autorità;

b. nei casi di cui ai seguenti articoli: Art. 1 - oggetto dell'incarico, Art. 2 – prestazioni professionali, Art. 3 – modalità operative dell'incarico, Art. 4 – altri obblighi dell'incaricato, Art. 5 - durata dell'incarico, Art. 7 - divieto subappalto – collaborazioni, Art. 8 – penali, Art. 10 – garanzie e coperture, Art. 12 – Incompatibilità, Art. 13 - divieto cessione del credito. Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'Ente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice l'Ente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

Art. 15 - risoluzione per decadenza dei requisiti morali

L'Ente ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice. In ogni caso, l'Ente potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80 o risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co.1 del

Codice.

Art. 16 - recesso per giusta causa

In caso di sopravvenienze normative interessanti l'Ente che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio, lo stesso Ente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Appaltatore con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Si rimanda al contratto per la definizione di ulteriori elementi.

Art. 17- fallimento dell'appaltatore

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del presente contratto di appalto.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice l'Ente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

Art. 18 – trasparenza

L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell'appalto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata contrattuale, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile, per fatto e colpa dell'Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 19 misure di prevenzione della corruzione e clausola risolutiva espressa

Si rimanda alle misure di prevenzione della corruzione di cui all'art.4 dell'accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma nonché all'ex art.32 del D.L. 189/2016 e all'istituzione del presidio di alta sorveglianza dell'Autorità (Unità Operativa Speciale) sugli appalti finalizzati alla ricostruzione pubblica.

L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

Clausola risolutiva espressa: la stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.

Art. 20. clausole finali

Il presente contratto produce effetti rispettivamente: per l'Affidatario dalla data della sua sottoscrizione; per il Committente dopo che sia intervenuta l'esecutività dell'atto formale di approvazione ai sensi delle norme vigenti.

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Qualora nell'ambito dell'attività disciplinata dal presente incarico si presenti la necessità di trasmissione di dati e/o elaborati in formato digitale (file), la parte trasmittente non si assume alcuna responsabilità nei confronti di un'eventuale trasmissione di virus informatici, la cui individuazione e neutralizzazione è completamente a cura della parte ricevente.

Art. 21. Protocollo di legalità

L'operatore economico affidatario, assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza

(Invitalia S.p.A.), ove applicabile al presente contratto, i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti.

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.

- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).

- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o del-la risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).

- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).

- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.

- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).

- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).

- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).

- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operati-va la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante

(art. 3 comma 2).

- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).

- Impegno, anche in caso di stipula di subcontratto, a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si sia-no, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti dell'ente. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c. p. (art. 5 comma 1 lett. a).

- Impegno, in caso di stipula di subcontratto, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti del soggetto avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p. (art. 5 comma 1 lett. b).

- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).

- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).

- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).

- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi,

l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13 del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).

- Accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo medesimo.

Art. 22– riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente appalto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione stessa del fornitore a gare o appalti.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e dai regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Art. 23 - termine per la stipulazione del contratto

Il R.U.P. può autorizzare, ai sensi dell'art. 32, comma 13, del D.Lgs 50/16, l'esecuzione anticipata del servizio, dopo l'aggiudicazione definitiva. A tal fine, il R.U.P. adotta apposito provvedimento che indica in concreto i motivi giustificativi dell'esecuzione anticipata.

Art. 24– obblighi

L'incaricato è tenuto all'osservanza degli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di imposte e tasse secondo la legislazione vigente.

Art. 25 – spese contrattuali –

Sono a carico dell'incaricato tutte le spese inerenti la stipulazione del presente contratto, redatto in forma pubblica amministrativa digitale.

Art. 26 - definizione delle controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del contratto, non risolte in via amministrativa, è competente il Foro di Modena.

Art. 27 – consegna della documentazione–

Il RUP consegna al collaudatore la documentazione disponibile al momento dell'affidamento dell'incarico e per ogni consegna del materiale il collaudatore attesta il ricevimento degli atti.

La documentazione necessaria all'espletamento delle operazioni finali di collaudo, accompagnata da un apposito elenco in duplice copia, è consegnata al collaudatore dopo l'ultimazione dei lavori e in tale elenco vanno ricomprese le precedenti consegne di documenti.

Il collaudatore appone la propria firma in segno di ricevuta su una delle copie dell'elenco e al termine dell'incarico restituisce all'Ente tutti i documenti indicati nell'elenco.

Il collaudatore è responsabile della corretta tenuta della documentazione consegnata.

Copia